

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 373/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO

il 22 dicembre 2022

Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Capo I

Disposizioni di carattere istituzionale

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale del 26 agosto 1988, n. 32

La presente disposizione modifica l'articolo 26 bis della legge n. 32 del 1988, che disciplina la composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, sopprimendo la parte in cui si prevede che il decreto di nomina dei componenti l'ufficio suddetto, nonché di definizione dell'organizzazione, delle funzioni e dei compiti delle articolazioni dello stesso sia preceduto da una deliberazione della Giunta regionale.

Relazione tecnico-finanziaria.

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Capo II

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 2 - Semplificazione dei procedimenti del settore agricolo

Commi 1-2. Successivamente all'adozione della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente sulla materia degli aiuti in agricoltura con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare), in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

In tale norma, all'articolo 6, comma 1, viene ripreso il ruolo dei Centri di assistenza agricola (CAA) nell'ambito dei procedimenti amministrativi che interessano le aziende agricole e in particolare si individuano le attività che essi possono svolgere per conto delle imprese agricole che ad essi si rivolgono:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili.
- b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
- c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;
- d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;
- e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

Inoltre, al successivo comma 5, si stabilisce che "Le Regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività".

La modifica alla norma del 2012 si rende necessaria per adeguarla al nuovo quadro legislativo nazionale e renderla più rispondente alle mutate esigenze derivanti dal progresso compiuto nell'ambito dei sistemi informativi agricoli e, in particolare, dal SIAN. Quest'ultimo, infatti, ha raggiunto un livello di integrazione con altre banche dati tale da permettere di considerare molti dei dati costituenti il fascicolo aziendale come dati certificati, sui quali, quindi, non occorre più effettuare alcuna indagine istruttoria volta ad accertarne la veridicità. Si tratta di un passo avanti notevole in materia di semplificazione amministrativa che consente a tutti i soggetti che acquisiscono per via telematica le informazioni del fascicolo aziendale, o di altre banche dati ad esso collegate, di non dover operare alcuna ulteriore verifica su tali dati.

Anche a seguito della modifica delle competenze ed attribuzioni alle Agenzie Agricole, di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, tra cui le nuove competenze e conseguenti assunzioni dell'Agenzia Laore, ma anche per le nuove competenze dell'Agenzia Argea, divenuta Organismo Pagatore (Argea OP), si rende necessario intervenire per ridisegnare un nuovo rapporto tra l'Amministrazione regionale, le Agenzie Agricole ed i CAA, al fine di ricercare una sempre maggior semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi di interesse delle utenze agricole.

Comma 3. La modifica inserisce nella legge regionale n. 22/2022 ulteriori codici ATECO, a

cui appartengono categorie di attività che hanno diritto al beneficio. Sono pertanto introdotti i codici ATECO 01.13.1 relativo a: Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) e Codice 01.63 Attività successive alla raccolta.

Comma 4. Interviene sulla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, all'articolo 9, comma 6, che ha previsto che le risorse stanziare siano utilizzate a titolo di cofinanziamento dell'intervento 10.1.5 del PSR Sardegna 2014/2022. Ciò pone difficoltà contabili in capo all'Organismo Pagatore regionale (ARGEA Sardegna) che possono determinare rallentamenti nell'erogazione degli aiuti ai beneficiari. In un'ottica di semplificazione gestionale, si ritiene di dover utilizzare le risorse a titolo di finanziamento senza apporti di risorse finanziarie statali e comunitarie.

Comma 5. La modifica si rende necessaria per evitare che qualche comparto produttivo agricolo resti escluso dal regime di aiuti.

Capo III

Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo, sporte cinema

Art. 3. - Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2018, n. 22

La norma consente di poter utilizzare le risorse finanziarie destinate a sostenere la conoscenza delle varietà alloglotte (gallurese, sassarese e tabarchino); si precisa che la norma dovrebbe applicarsi unicamente per l'anno 2023, dal momento che la Regione ha stipulato convenzioni con diverse amministrazioni comunali e con l'università, finalizzate a completare la standardizzazione ortografica.

Solo completata la standardizzazione ed effettuata l'attestazione della conoscenza della lingua, sarà possibile avviare e completare il sistema di certificazione linguistica.

Art. 4. - Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17

L'articolo 4 è volto a rendere la legge coerente con la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e di snellimento procedurale. Si propone, altresì, l'abrogazione di alcune riserve che rendono complicata e talvolta di difficile attuazione la spendita delle risorse destinate agli organismi operanti nel mondo dello sport. Difatti, ogni incremento di spesa secondo l'attuale disposto normativo necessita di ricalcoli e rideterminazioni tra i diversi articoli della legge regionale n. 17 del 1999. Dal momento che la medesima legge prevede che con la deliberazione di approvazione del programma annuale dello sport la Giunta destini le risorse ai diversi settori, il mantenimento delle riserve sull'articolo 22 e 38 risulta superfluo ed anzi controproducente.

Inoltre, preso atto dell'entrata in vigore, dal 31 agosto 2022, del decreto legislativo n. 39 del 2021, del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", si propone l'abrogazione dell'articolo 9 che prevedeva l'istituzione dell'albo regionale e subordinava la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 al continuo aggiornamento della posizione delle ASD ed SSD presso tale registro regionale.

Di fatto, con il richiamato decreto legislativo, sono venute meno le funzioni dell'albo regionale, e, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento, questo appare superato.

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale del 20 settembre 2006, n. 15

Tali modifiche consentono di rendere maggiormente rispondenti alle richieste del comparto le procedure per la valutazione dei progetti e, trattandosi di criteri, di poterli adattare in modo più snello

al mutare del quadro normativo e giurisprudenziale, delle prassi in materia di cinema, senza dover necessariamente percorrere l'iter legislativo

Si propone la sostituzione della Consulta regionale per il Cinema (stante anche la difficoltà a reperire professionisti del settore cinema disposti a ricoprire l'incarico, considerato l'esplicito divieto per i componenti della Consulta per la durata del loro mandato, di fruire dei benefici contributivi di cui alla legge regionale n. 15 del 2006), con gli Stati generali del Cinema, al fine di dare piena rappresentatività del settore.

Si propone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 24, in quanto, in base alle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici, il bilancio annuale e triennale hanno carattere autorizzatorio e, pertanto, non risulta necessario prevedere a livello legislativo l'adozione del programma di spesa con deliberazione della Giunta regionale.

Infine, con riferimento alla modifica del comma 2 dell'articolo 26, si consente il superamento di percentuali rigide, non coerenti con le finalità della legge ed anzi controproducenti. Risulta, infatti, preferibile procedere con la legge di bilancio, allocando le risorse, destinate ai diversi interventi, nei rispettivi capitoli di spesa.

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5

La presente modifica è volta a rendere la legge coerente con la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e di snellimento procedurale. Difatti, attualmente, i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo (articolo 56 legge regionale n. 1 del 1990), per il sostegno delle attività e del funzionamento degli enti e istituzioni culturali e scientifiche (articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006) e per la realizzazione degli interventi in materia di cinema (legge regionale n. 15 del 2006), sono stabiliti annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale del 3 luglio 1998, n. 22

L'articolo è finalizzato a rendere funzionale le disposizioni della legge regionale n. 22 del 1998, con particolare riferimento all'Acquisti di libri e ai contributi per il funzionamento e per l'acquisto di materie prime finalizzate alla pubblicazione di un'opera (consentendo agli editori di poter rendicontare non solo i costi relativi ai servizi affidati a terzi, ma anche i costi derivanti dalle spese di funzionamento); infine, ad aggiornare alla valuta in euro una risalente previsione normativa calcolata in lire e ad integrare i requisiti richiesti in materia di deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo.

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale del 14 settembre 1993, n. 44

Al fine di programmare le risorse in tempi certi e ristretti la norma propone che il parere della competente commissione consiliare sia espresso entro dieci giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

Art. 9 - Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale del 11 aprile 2016, n. 5

Il fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 è relativo ai contributi assegnati dalla Regione per garantire il funzionamento delle sedi decentrate dell'Università. Il Fondo, che viene ripartito con deliberazione della Giunta, prevede un contributo per la copertura degli oneri gestionali, amministrativi, organizzativi e didattici. Attualmente, la quota assegnata ai Consorzi di Nuoro e Oristano comprende la copertura di tutte le tipologie di oneri, anche quelli didattici che vengono poi riassegnati all'Università che si occupa dell'attivazione e dello svolgimento dei corsi universitari presso le sedi dei suddetti consorzi. Mentre al Consorzio Polo Universitario di Olbia viene as-

segnata solamente la quota relativa agli oneri gestionali, amministrativi e organizzativi.

La presente disposizione interviene al fine di evitare il doppio passaggio finanziario e uniformare la procedura per tutte le sedi dell'Università diffusa.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Capo IV

Disposizioni in materia di sanitaria e politiche sociali

Art. 10 - Variazione alla legge regionale n. 21 del 18 maggio 1994

Con la proposta di revisione normativa di cui all'articolo 10 si apporta una correzione ad un refuso nel testo dell'articolo.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).

La norma propone alcune modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020, in particolare, ha l'obiettivo di garantire una maggiore flessibilità al sistema degli acquisti consentendo a tutte le Aziende del SSR regionale di operare entro una soglia massima di 250.000 euro, superiore a quella precedentemente prevista che limiterebbe in maniera determinante l'autonomia aziendale in quanto l'articolo 37, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38".

Ciò anche in considerazione del fatto che un vincolo normativo così stringente rischierebbe di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel caso in cui, in casi di urgenza, l'ARES non potesse provvedere tempestivamente a porre in essere le procedure di approvvigionamento.

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse).

La norma ha la funzione di garantire, alle aziende sanitarie la liquidità anche in periodi di temporanea carenza legata alle dinamiche di gestione della spesa del bilancio regionale, dinamiche che non implicano necessariamente l'autorizzazione al ricorso alle anticipazioni di tesoreria. La tutela delle risorse vincolate è garantita ponendo dei limiti rigorosi all'utilizzo. La disposizione non comporta oneri.

Art. 13 - Modifiche all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

La norma si rende necessaria al fine di garantire una maggiore funzionalità della gestione sanitaria liquidatoria e correggere il refuso normativo della legge regionale n. 24 che poneva i relativi oneri in capo ad Ares, inoltre è meglio chiarito il fatto che la spesa non grava sul fondo sanitario regionale.

Art. 14 - Specialistica ambulatoriale

L'articolo, introducendo le parole "ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite", è volto a permettere di utilizzare le eventuali risorse residue per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite.

Art. 15 - Modifica articolo 3, comma 1, legge regionale 6 luglio 2022, n. 11

L'articolo dispone una proroga dei termini per ulteriori 90 giorni.

Art. 16 - Disposizioni in materia di politiche sociali

Comma 1. La norma propone di posticipare, per esigenze amministrative, la decorrenza del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2022, il cui dispositivo trova applicazione rispetto agli interventi finanziati dal Fondo regionale per la non autosufficienza. L'applicazione della norma, infatti, necessita di un'adeguata programmazione delle risorse e della rilevazione dei dati dagli enti locali secondo diverse modalità. Pertanto, si propone la decorrenza della stessa dall'anno 2023. Per l'anno 2022 si applica in continuità il disposto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 10 del 2020.

Capo V

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17 - Modifiche all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1

Con la legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lett. b), e successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

La presente disposizione introducendo specificamente l'indicazione riferita alle miniere dismesse chiarisce meglio la portata della norma di cui al richiamato articolo 4, comma 2, lettera b), punto 2) riconoscendo correttamente ai siti minerari dismessi, attualmente genericamente ricompresi nell'ambito dei siti "deindustrializzati" (in quanto classificati genericamente come industria mineraria) una specifica valenza come già previsto dal legislatore regionale con riferimento alle cave dismesse specificamente indicate e relativamente alle quali si rende necessaria una puntualizzazione circoscrivendone la portata alle cave storiche dismesse al fine di poter disporre anche a livello attuativo di informazioni certe ed oggettive.

Relazione tecnico finanziaria

La presente norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale consistendo in una mera specificazione del testo normativo che non rileva ai fini della quantificazione dello stanziamento da iscrivere sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

Capo VI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5

Con la presente proposta si pone l'obiettivo di semplificare le norme regionali che disciplinano il procedimento di anticipazione ai dipendenti regionali di alcune spese documentate sostenute per la compravendita della prima casa di abitazione.

L'intento semplificatore viene perseguito mediante la modifica, in termini di attualizzazione e snellimento, della norma principale che regola la materia, ossia la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e la contestuale abrogazione delle leggi regionali 5 ottobre 1956, n. 25 (che risulta obsoleta e inutilizzata), 20 dicembre 1957, n. 28 e 23 marzo 1961, n. 6 (che apportavano modifiche a quest'ultima) e 29 gennaio 1969, n. 6 (collegata in parte alla citata legge regionale n. 25 del 1956, in parte alla legge regionale n. 5 del 1964, rispetto alla quale disciplina esclusivamente il recupero delle somme anticipate).

Tale operazione è mirata a conseguire l'obiettivo di confezionare un testo unico che disciplini il procedimento sopra descritto, inglobando anche la norma sul recupero delle somme anticipate e eliminando i collegamenti alla legge regionale n. 25 del 1956, norma non più attuale.

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Con riferimento a tutte le modifiche proposte in relazione agli articoli 4, 6, 8 della legge regionale n. 8 del 2018, l'intento perseguito è quello di rendere la normativa regionale coerente e adeguata alla corrispondente disciplina dettata a livello nazionale uniformando la regolamentazione in tema di programmazione dei lavori pubblici e di attività di verifica preliminare all'indizione della gara.

La presente proposta si pone, altresì, l'obiettivo di semplificare le norme che disciplinano il funzionamento, l'ambito operativo e la composizione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici" (UTR) struttura che riveste ruolo propulsivo e di coordinamento nella fase autorizzatoria preordinata all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale.

L'intento suddetto, anche al fine di garantire il buon andamento complessivo dell'attività amministrativa ex articolo 97 Cost. viene perseguito intervenendo sull'articolo 18 della norma principale che regola la materia, la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, ampliando il numero degli esperti esterni di cui si compone la prima sezione dell'UTR e consentendo alla Giunta, senza ricorrere alla ben più complessa procedura di modifica normativa, di intervenire, attualizzandoli e implementandoli, sugli ambiti di competenza richiesti, così da rendere la struttura funzionale e pronta a poter esprimere pareri su profili e ambiti più ampi e a poter operare contemporaneamente con riguardo a progetti inerenti più opere e lavori pubblici da realizzare sul territorio regionale.

Con specifico riferimento all'articolo 20, la proposta mira allo snellimento del procedimento di approvazione dei progetti, rideterminando l'ambito di applicazione della norma ed eliminando l'onere di procedere alla verifica con riguardo ad ogni singolo livello progettuale, al fine di coordinare la disciplina regionale con quanto sul punto statuito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che, viceversa, prevede che detta verifica debba avvenire all'esito della progettazione prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22

La presente proposta si pone l'obiettivo della semplificazione con riguardo ad alcune norme

che afferiscono alla materia dell'edilizia residenziale pubblica.

In particolare, si propone di apportare alcune modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, con il fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della pianificazione relativamente alla costruzione e al recupero di immobili nonché all'acquisto sul mercato immobiliare privato di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Vengono, inoltre, semplificati e resi maggiormente operativi gli organismi coinvolti nella pianificazione. Viene, infine, soppresso uno strumento di programmazione rivelatosi di difficile applicazione.

Viene, infine, abrogata la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, trasponendone parte del disposto nel corpus della citata legge regionale n. 22 del 2016.

Art. 21 - Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)

Considerate le difficoltà con gli enti del sistema Regione si aggiungono ulteriori enti, quali: amministrazioni provinciali e consorzi di bonifica.

Art. 22 - Copertura finanziaria

La norma essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 23 - Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

SCHIRRU, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente - SECHI, Segretario - LAI, Segretario - CERA - COSSA - DE GIORGI - ENNAS - MARRAS - MELONI, relatore di minoranza - PIGA - PIU - SATTA Giovanni - SATTA Giovanni Antonio - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

Relazione di maggioranza

On.le SCHIRRU

pervenuta il 20 giugno 2023

Nella seduta del 1° febbraio 2023, a conclusione della discussione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 94 che ha individuato nel disegno di legge n. 373 il provvedimento da collegare alla manovra economico-finanziaria 2023-2025 ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del Regolamento interno.

Detto disegno di legge, trasmesso dalla Giunta al Consiglio il 22 dicembre 2022 unitamente al documento di economia e finanza regionale (n. 49/XVI), al disegno di legge di stabilità (n. 371) e a quello di bilancio (n. 372), è stato assegnato in sede referente alla Terza Commissione con la prescrizione di richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti in quanto coinvolgente in misura rilevante le competenze delle altre Commissioni permanenti.

Occorre ricordare che il testo è stato illustrato dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio contestualmente agli altri documenti costituenti la manovra di bilancio 2023-2025 per poi essere, nelle sedute del 29 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023 oggetto anch'esso del consueto ciclo di audizioni che ha visto coinvolti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle categorie produttive, del mondo del credito, delle Università di Cagliari e Sassari, delle associazioni degli enti locali e del Terzo settore.

Nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione sul BURAS dei disegni di legge di stabilità e bilancio approvati dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, la Terza Commissione ha deliberato di richiedere alle altre Commissioni permanenti il parere sulle parti del disegno di legge collegato di rispettiva competenza. I pareri, richiesti nella seduta del 23 febbraio 2023, sono stati acquisiti tra il 1° e il 9 marzo. Conclusa la discussione generale del provvedimento nella seduta del 16 marzo 2023, la Commissione ha inizialmente fissato al 22 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti, salvo poi prorogarlo più volte sino alla data ultima del 4 aprile 2023.

Gli emendamenti depositati in Commissione, d'iniziativa della Giunta e degli stessi consiglieri, hanno proposto significative integrazioni al testo originario in tutte le materie di competenza delle altre Commissioni di merito. Per tali ragioni la Commissione, nella seduta del 20 aprile, accogliendo le istanze della minoranza, ha ancora una volta richiesto alle altre Commissioni permanenti di esprimere il parere sugli aspetti di rispettiva competenza riguardanti gli emendamenti presentati. Nella nota di trasmissione si è precisato che trattandosi di emendamenti interessanti la competenza di più Commissioni permanenti, si è proceduto a richiedere il parere alla Commissione di merito con competenza

prevalente. Ad ogni modo, stante la natura intersettoriale di alcune proposte normative, le Commissioni di merito sono state invitate ad esprimere il parere anche su emendamenti diversi rispetto a quelli assegnati nell'eventualità di argomenti trattati coinvolgenti la competenza di più Commissioni.

Dopo aver acquisito tra il 27 aprile e il 25 maggio i pareri delle Commissioni di merito sugli emendamenti presentati, la Commissione nelle sedute del 6 e dell'8 giugno ha proceduto all'esame degli articoli e delle relative proposte emendative, licenziando il testo oggi all'esame dell'Aula con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione. A questi ultimi va, peraltro, un ringraziamento per l'atteggiamento collaborativo dimostrato che ha consentito una celere approvazione del provvedimento nonostante la complessità ed eterogeneità delle materie affrontate, in gran parte estranee all'ambito di competenza proprio della Terza Commissione.

La Commissione si è sostanzialmente uniformata in sede di votazione ai pronunciamenti delle Commissioni di merito tenendo conto in diverse occasioni anche di eventuali correttivi o riformulazioni ai testi.

È pur vero che, in altri casi, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto, si è ritenuto più opportuno rinviare all'Aula l'esame delle proposte emendative, così da consentire l'acquisizione di un quadro conoscitivo più completo e consapevole da condurre anche attraverso i necessari approfondimenti tecnici di concerto con gli Assessorati competenti per materia. Ciò con particolare riguardo alle disposizioni conseguenti agli emendamenti sulle quali, tra l'altro, le Commissioni di merito non hanno avuto modo di pronunciarsi e caratterizzate, spesso, da una elevata tecnicità e dal rischio di creare duplicazioni e sovrapposizioni normative non coordinate con la normativa vigente.

Tra le disposizioni il cui giudizio è stato sospeso si segnalano quelle in materia di personale riguardanti l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale in avvalimento o in comando, le modifiche alla legge regionale n. 27 del 2011 in materia di trattamento integrativo di quiescenza del personale regionale o ancora in materia di organi dei consorzi industriali provinciali.

Tra le disposizioni di maggior impatto approvate durante i lavori in Commissione, si segnalano le norme finalizzate a dare attuazione al processo di istituzione e modificazione delle circoscrizioni territoriali delle province, nonché quelle in materia di recupero del patrimonio edilizio e di demanio marittimo illustrate durante la seduta dell'8 giugno dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica e sollecitate nella versione riformulata dalla stessa Quarta Commissione in sede di espressione del parere.

In conclusione, l'analisi dell'andamento dei lavori impone certamente una riflessione sull'opportunità di assegnare in sede referente alla Terza Commissione testi di legge recanti prevalentemente materie ad essa estranee. A ben vedere, questioni di particolare importanza e dense di profili problematici non sempre sono state supportate da pareri sufficienti o adeguati precludendo così l'assunzione da parte della Commissione di una decisione informata e autonoma sulla questione.

Tanto rappresentato, stante l'importanza del disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

Relazione di minoranza

On.le MELONI

Prima Commissione

La Prima Commissione, nella seduta del 1° marzo 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti di competenza del disegno di legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno e non, come precedentemente indicato, ai sensi dell'articolo 35, comma 1.

Parere sugli emendamenti

Nella seduta n. 7 del 27 aprile 2023, la Prima Commissione permanente:

- ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli emendamenti n. 16, 17,18, 23, 36, 213, 214, 215, 217, 218, 231, 232, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 361, 362;
- ha espresso a maggioranza parere contrario sugli emendamenti n. 1=2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 26, 27, 220, 226, 321;
- sull'emendamento n. 15, accogliendo le osservazioni rese in audizione dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, esprime parere favorevole sul comma 1 e propone, altresì, l'inserimento dopo l'articolo 47 bis della legge regionale n. 31 del 1998 del seguente: "Art. 47 ter 1. Agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli albi professionali, degli enti di cui all'elenco dell'articolo 1, comma 2 bis, si applicano i principi e le disposizioni di cui all'articolo 47 bis, commi 6 e 7";
- in relazione all'emendamento n. 219, in conformità alle osservazioni rese in audizione dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, esprime parere favorevole, proponendo la seguente riformulazione del comma 3: "i provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dalla competente Direzione generale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione previo adeguamento del Piano del fabbisogno di personale";
- relativamente all'emendamento n. 221, recependo quanto rilevato in audizione dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, esprime parere favorevole, proponendo di sostituire le parole "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," con le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge";
- sull'emendamento n. 360, rimette le relative valutazioni di merito alla Terza Commissione permanente.

Seconda Commissione

La Seconda Commissione, nella seduta del 7 marzo 2023, ha espresso, a maggioranza, con l'astensione della rappresentante del Gruppo Movimento cinque stelle e di quella del Gruppo Alleanza Europa Verde - Sinistra - Possibile - Art. 1, parere favorevole sul provvedimento in oggetto, formulando, nel contempo, una serie di osservazioni.

La Commissione ha preliminarmente evidenziato la rilevanza delle modifiche proposte con il provvedimento in oggetto a leggi di settore, in particolare alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) e alla legge regionale 3 luglio 1998 n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale), che avrebbero meritato un più approfondito esame nell'ambito della Commissione di merito con la presentazione di un disegno di legge di revisione organica delle suddette leggi di settore.

La Commissione, dopo aver sentito, ciascuno per le parti di competenza, l'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e aver proceduto ad alcune audizioni, ha esaminato le parti di competenza del disegno di legge n. 373 e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 21 e ritenuto di dover formulare le seguenti osservazioni ai fine di dare un contributo al miglioramento del provvedimento:

- articolo 3 (che modifica l'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018 in materia di certificazione linguistica): la Commissione ha rilevato che nel comma il riferimento "e di attestazione di cui al comma 6 dell'articolo 9" pare trattarsi di un errore materiale in quanto inconferente rispetto al testo. Ha suggerito conseguentemente la soppressione della suddetta frase;
- articolo 5, comma 2 (che modifica il comma 2 dell'articolo 12): la Commissione ha espresso perplessità sulla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 12, della legge regionale n. 15 del 2006 nella quale è stato eliminato il riferimento all'articolo 7 della medesima legge (Produzione di lungometraggi). Ha ritenuto inoltre di non con dividere il rinvio a un provvedimento della Giunta regionale (le direttive di cui all'articolo 23) dell'individuazione dei criteri per la redazione della graduatoria, attualmente disciplinati in legge. Ha proposto pertanto l'abrogazione del presente comma;
- articolo 5, comma 3 (che sostituisce l'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006): la Commissione segnala la necessità che venga corretta la rubrica dell'articolo "Art. 22 (Stati generali del Cinema)". Nel merito della disposizione ha manifestato perplessità sull'abolizione della Consulta regionale per il cinema e sulla sua sostituzione con gli Stati generali, ritenendo piuttosto opportuno mantenere la Consulta e prevedere che si riunisca almeno tre volte all'anno e non una, come attualmente previsto dall'articolo 22 (comma 6). Ha pertanto proposto l'abrogazione del presente comma e la modifica de! comma 6;
- articolo 5, comma 4 (che modifica l'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2006): la Commissione ha ritenuto che la formulazione del testo attualmente in vigore garantisca maggiormente il confronto (anche attraverso la Consulta) sui programmi di spesa per gli interventi e proposto quindi l'abrogazione del presente comma;
- articolo 5, comma 5 (che modifica il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2006): la Commissione ha espresso forti perplessità sull'eliminazione della disposizione vigente che individua le percentuali di destinazione delle risorse ai diversi interventi previsti, valutando opportuno che su questo aspetto vengano effettuati approfondimenti in funzione della eventuale rielaborazione della norma attraverso la presentazione di appositi emendamenti.
- articolo. 7, commi 1, 2 e 5 (che modificano gli articoli 4, 5 e 19 della legge regionale n. 22 del 1998 in materia di interventi di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica): la Commissione ha condiviso le osservazioni formulate nell'ATN allegata al disegno di legge e manifestato alcune perplessità in merito alla compatibilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, come attualmente formulate, con la normativa in materia di Aiuti di Stato. Propone l'utilizzo della frase

"con sedi operative e unità locali site nel territorio regionale" in luogo di "con sede e impianti in Sardegna" e comunque per l'individuazione dei beneficiari degli interventi di sostegno, oltre al richiamo al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e in particolare al regime "de minimis". Rileva, inoltre, che il riferimento alla operatività delle disposizioni "a far data dal 1° gennaio 2023", presente nel comma 2 e nel comma 5, appare non più attuale e ne propone quindi l'abrogazione;

- articolo 7, commi 4 e 6 (che modificano gli articoli 11 e 20 della legge regionale n. 22 del 1998 in materia di interventi di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica): la Commissione ha proposto, in accordo con l'Assessore competente che ha preannunciato la presentazione di un emendamento al riguardo, il deposito di copia delle opere anche nella biblioteca del Consiglio regionale, come già previsto dalle norme vigenti;
- articolo 9 (che concerne le modalità di trasferimento dei contributi per gli oneri didattici a favore delle sedi universitarie decentrate): la Commissione ha proposto, in accordo con l'Assessore competente che ha preannunciato la presentazione di un emendamento al riguardo, l'abrogazione dell'articolo, mantenendo pertanto la disciplina attualmente vigente.

Parere sugli emendamenti

La Seconda Commissione nella seduta del 23 maggio 2023 ha espresso, come da tabella sotto riportata, il parere sugli emendamenti trasmessi dalla Terza Commissione relativi al provvedimento in oggetto.

La Commissione ha preliminarmente richiamato la necessità valutare, coerentemente con l'oggetto del disegno di legge, esclusivamente emendamenti di carattere istituzionale e ordinamentale che non comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
19=20=118	Contrario (A maggioranza)	La Commissione ha rilevato che la materia trattata da questi emendamenti è riservata alla contrattazione e che pertanto non andrebbe inserita in un provvedimento legislativo. Ha ritenuto però che possa essere valutata dalla Terza Commissione la possibilità di introdurre una norma di indirizzo sull'argomento.
22=67	Contrario (A maggioranza)	
28	Favorevole (A maggioranza)	La Commissione ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di rivalutare la percentuale di aumento dell'indennità anche in relazione ai compensi percepiti da ciascuna delle figure analoghe.
29	Favorevole (A maggioranza)	Vedi emendamento n. 28.
63	Contrario (A maggioranza)	
64	Contrario (A maggioranza)	

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
65	Contrario (A maggioranza)	
66	Favorevole (Unanimità)	
82=83	Contrario (A maggioranza)	
84	Contrario (A maggioranza)	
85	Contrario (A maggioranza)	
86	Contrario (A maggioranza)	
87	Contrario (A maggioranza)	
88	Contrario (A maggioranza)	
93	Contrario (A maggioranza)	

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
94-95	Favorevole (Unanimità)	<p>In merito a questo emendamento la Commissione ha ritenuto, con la condivisione dell'Assessore competente per materia, di proporre la riformulazione nei seguenti termini:</p> <p>L'articolo 5 del D.L. 373/A, è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006</p> <p>1. L'articolo 7 (Produzione di lungometraggi) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 è così sostituito:</p> <p>"Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, la Regione concede contributi non superiori al 35 per cento del costo complessivo dell'opera ovvero prestiti a tasso agevolato. La misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria."</p> <p>2. All'articolo 11 (Commissione tecnico-artistica) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è così sostituito:</p> <p>"1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:</p> <p>a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del D.Lgs 203/2017 e s.m.i. (ex visto censura) ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico ovvero abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;</p> <p>b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del D. Lgs 203/2017 e s.m.i. (ex visto censura) ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico ovvero abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;</p>

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
		<p>c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del D. Lgs 203/2017 e s.m.i. (ex visto censura) ovvero iscritti ai Pubblico registro cinematografico ovvero abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;</p> <p>d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna;</p> <p>e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.</p> <p>Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo di cui sopra, possono essere nominati, con le medesime modalità, dei Commissari supplenti, i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza."</p> <p>b) Il comma 2 è così sostituito: "2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema."</p> <p>c) nel comma 3, le parole "e non possono essere immediatamente riconfermati" sono sostituite dalle seguenti "e possono essere confermati per egual periodo, per una volta".</p> <p>3. All'articolo 12 (Selezione delle opere) della legge regionale n. 15/2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La commissione tecnico artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'art 4 e. con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9, sulla base dei criteri stabiliti con le direttive di attuazione di cui all'articolo 23." b) il comma 3 è abrogato.</p> <p>4. L'articolo 22 (Consulta regionale per il cinema) della legge regionale n. 15/2005, è modificato dal seguente</p>

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
		<p>"Art. 22 (Stati generali del cinema)".</p> <p>1. Con cadenza triennale, l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del Cinema al fine di favorire un confronto tra l'amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.</p> <p>2. Fanno parte degli Stati Generali di cui al comma 1:</p> <p>a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;</p> <p>b) rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;</p> <p>c) rappresentanti delle Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero della Cultura e/o legalmente costituite da almeno due anni e operanti in Sardegna;</p> <p>d) esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;</p> <p>e) il Direttore generale della Direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;</p> <p>f) il direttore ed il Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission".</p> <p>5. All'articolo 24 (Procedure) della legge regionale n. 15/2005, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la rubrica è così sostituita: "Monitoraggio";</p> <p>b) il comma 1 è abrogato.</p> <p>6. Il comma 2 dell'articolo 26 (Norma finanziaria) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Le risorse disposte a favore della presente legge, stabilite con legge di bilancio, sono destinate prioritariamente, per una quota non inferiore al 60 per cento, agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 9."</p>
96	Contrario (A maggioranza)	
97	Contrario (A maggioranza)	
98	Contrario (A maggioranza)	
99	Contrario (A maggioranza)	

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
100	Contrario (A maggioranza)	
101	Contrario (A maggioranza)	
102	Contrario (A maggioranza)	
103	Contrario (A maggioranza)	
104	Contrario (A maggioranza)	
105	Contrario (A maggioranza)	
106	Contrario (A maggioranza)	
109	Favorevole (A maggioranza)	
111=112	Contrario (A maggioranza)	
113	Contrario (A maggioranza)	
114	Contrario (A maggioranza)	
115=116=117=119=120=121	Favorevole (Unanimità)	La Commissione nell'esprimere parere favorevole sugli emendamenti rileva la necessità di valutare le conseguenze legate alla sua approvazione per il rischio di decadenza di tutti gli emendamenti ad essi collegati.
122	Contrario (A maggioranza)	
123	Contrario (A maggioranza)	
124	Favorevole (Unanimità)	
125	Favorevole (A maggioranza)	La Commissione pur esprimendosi a favore dell'emendamento ha ritenuto che vadano acquisiti dalla Commissione Terza ulteriori elementi per chiarire i criteri di ripartizione delle risorse con particolare riguardo a quelle assegnate a Film Commission.
126	Favorevole (A maggioranza)	
127	Favorevole (A maggioranza)	La Commissione propone di inserire nell'emendamento dopo le parole "possono essere erogate" la parola "anche" onde evitare l'esclusione di soggetti che non siano inseriti in nessuna associazione.
128	Favorevole (A maggioranza)	

N. EMENDAMENTO	PARERE/VOTAZIONE	OSSERVAZIONI
310	Contrario (A maggioranza)	
311	Contrario (A maggioranza)	
312	Contrario (A maggioranza)	
313	Favorevole (A maggioranza)	
314	Favorevole (A maggioranza)	
318	Favorevole (A maggioranza)	
326	Favorevole (A maggioranza)	
350	Favorevole (A maggioranza)	
355	Favorevole (A maggioranza)	
359	-	La Commissione ha ritenuto di non esprimere il parere su questo emendamento in quanto la materia non rientra tra le proprie competenze.
390	Favorevole (A maggioranza)	

Quarta Commissione

La Quarta Commissione, nella seduta del 1° marzo 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti di competenza del disegno di legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno e non, come precedentemente indicato, ai sensi dell'articolo 35, comma 1.

Parere sugli emendamenti

La Quarta Commissione al termine dell'esame degli emendamenti di competenza ha espresso, nella seduta dell'11 maggio 2023 il seguente parere sugli emendamenti:

In materia di ambiente

- Emendamento 210: la Commissione esprime forti perplessità sull'emendamento e chiede che la Giunta con un emendamento all'emendamento riformuli in modo più preciso i criteri del programma degli interventi indicati che appaiono troppo generici. Inoltre chiede che la Giunta con un emendamento all'emendamento precisi in relazione al contenuto dell'articolo 17 del DL 373, cosa si intenda per cave storiche.
- Emendamento n. 212: la Commissione, sebbene con molte perplessità, esprime parere favorevole ma si riserva di presentare un emendamento all'emendamento in Commissione terza dopo i necessari approfondimenti.
- Emendamento n. 211: la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 214: la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 215 (uguale al 213): la Commissione, esprime parere favorevole ma si riserva di presentare un emendamento all'emendamento in Commissione terza dopo i necessari approfondimenti.
- Emendamento n. 200: la Commissione esprime parere contrario.
- Emendamento n. 208: la Commissione esprime un invito al ritiro.
- Emendamento n. 218: la Commissione, esprime parere favorevole ma si riserva di presentare un emendamento all'emendamento in Commissione terza dopo i necessari approfondimenti.
- Emendamento n. 223: la Commissione esprime parere favorevole.

In materia di trasporti

- Emendamento n. 368: la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 5: la Commissione esprime parere contrario.

In materia di lavori pubblici

- Emendamento n. 51: la Commissione non esprime il parere perché a causa della erronea indicazione nella rubrica ("Sistema idrico multisettoriale SIMR) ha ritenuto di propria competenza l'emendamento che è invece di competenza della quinta Commissione.
- Emendamento n. 277: la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 293: la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 291 : la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 294: la Commissione esprime un invito al ritiro.
- Emendamento n. 300: la Commissione, esprime parere favorevole ma si riserva di presentare un emendamento all'emendamento in Commissione terza dopo i necessari approfondimenti.

- Emendamento n. 303: la Commissione esprime parere favorevole con il voto contrario dell'opposizione.
- Emendamento n. 295: la Commissione esprime parere favorevole e l'opposizione si riserva di presentare un emendamento all'emendamento in Commissione terza dopo i necessari approfondimenti.
- La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 25, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 308
- La Commissione esprime un invito al ritiro sugli emendamenti 292, 296, 298, 299, 301, 302, 304.
- La Commissione rinvia alla terza Commissione gli emendamenti 358 e 356 perché di pertinenza del bilancio.

In materia di urbanistica

- Emendamento n. 365: la Commissione esprime parere favorevole.
- Emendamento n. 366: la Commissione esprime parere favorevole, ma chiede all'Assessore, che concorda, di presentare in terza Commissione un emendamento all'emendamento 366, sostitutivo totale, che corregga alcune imprecisioni del testo e porti l'articolato all'Interno della LR n. 8 del 2015.
- Emendamento n. 367: la Commissione esprime parere favorevole.
- La Commissione esprime un invito al ritiro sugli emendamenti n. 110, 216, 230 e 364.

Quinta Commissione

La Quinta Commissione, nella seduta pomeridiana dell'8 marzo 2023, ha espresso a maggioranza favorevole sugli aspetti di competenza del disegno di legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno

La Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli emendamenti n. 51, 53 e 303 = 309 relativi al disegno di legge in oggetto.

Parere sugli emendamenti

Il parere è espresso dalla Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno, sugli emendamenti di competenza di cui al disegno di legge in oggetto, con esclusione degli emendamenti n. 51, 52, 53, 303 e 309 per i quali la Commissione reputa necessario un supplemento di istruttoria, degli emendamenti n. 59 e 222 su cui la Commissione ha ritenuto di non esprimersi, dell'emendamento n. 341 che l'Assessore dell'industria ha dichiarato esplicitamente di ritirare per conto della Giunta e degli emendamenti n. 378 e 379, esplicitamente ritirati dalla presentatrice.

Allegato n. 1

Nella seduta antimeridiana del 9 maggio la Quinta Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del Regolamento interno, il seguente parere sugli emendamenti di competenza presentati al disegno di legge n. 373 (Collegato alla legge regionale di stabilità 2023 concernente "Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie"):

- emendamenti su cui la Commissione ha espresso parere negativo: n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 198, 224, 233,, 380 con invito al ritiro, 383.
- emendamenti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza: n. 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 342, 345, 346, 347, 349, 353, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 387 e 388.
- emendamenti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza con osservazioni: n. 343, favorevole purché il periodo "Un gruppo di lavoro presso il Centro Regionale di Programmazione (CRP) composto da una rappresentanza tecnico-politica con compiti di verificare sulla corretta realizzazione del Piano", sia sostituito dal seguente: "Un Osservatorio presso il Centro Regionale di Programmazione (CRP) composto da una rappresentanza tecnico-politica che coinvolga gli enti locali con compiti di verificare sulla corretta realizzazione del Piano", 382 purché sia cassato il seguente periodo: "3-bis. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite previste nel presente articolo;".
- emendamenti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità: n. 371, 372 e 384.
- emendamenti su cui la Commissione ha ritenuto di non esprimersi ancora perché necessitanti di un supplemento di istruttoria: n. 51, 52, 53, 303 e 309.
- emendamenti su cui la Commissione non si esprime per le seguenti motivazioni: n. 341, in quanto l'Assessore dell'industria ha dichiarato esplicitamente di ritirarlo per conto della Giunta; n. 378 e 379, in quanto esplicitamente ritirati dalla presentatrice.
- emendamenti su cui la Commissione ha ritenuto di non esprimersi: n. 59 e 222.

Sesta Commissione

La Sesta Commissione, nella seduta antimeridiana del 7 marzo 2023, pur prendendo atto di alcune incongruenze presenti nel testo, che tuttavia la Giunta, per il tramite dell'Assessore dell'igiene, sanità ed assistenza sociale sentito in audizione, ha preannunciato di voler correggere attraverso i relativi emendamenti, ha espresso a maggioranza, con il parere contrario dei rappresentanti dei gruppi dell'opposizione, parere favorevole sugli aspetti di competenza del disegno di legge in oggetto, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno.

Parere sugli emendamenti

Nella seduta del 16 maggio 2023, la Sesta Commissione permanente, sentiti gli Assessori regionali dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ha esaminato gli emendamenti presentati in Terza Commissione al disegno di legge n. 373 (Collegato alla legge regionale di stabilità 2023 concernente "Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie"), trasmessi alle Commissioni di merito, secondo l'assegnazione riportata nell'elenco allegato alla richiesta di parere.

Preliminarmente, la Commissione, sentito l'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, che ha condiviso la proposta, ha suggerito di far confluire nell'ambito di un nuovo testo normativo (recante disposizioni in materia sanitaria e di politiche sociali) predisposto dagli uffici dell'Assessorato della sanità, da condividere con la Sesta Commissione e da approvare - qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta - con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 102 del regolamento consiliare, i seguenti emendamenti:

- 135 e 137 (entrambi aggiuntivi) presentati all'articolo 10;
- 153 (aggiuntivo) presentato all'articolo 13;
- 166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186 (emendamenti aggiuntivi) presentati dalla Giunta regionale all'articolo 15;
- 191, 193 e 194 (emendamenti aggiuntivi) presentati all'articolo 15.

Nel merito, la Commissione ha comunque proceduto all'esame degli emendamenti esprimendo, a maggioranza, parere favorevole sui seguenti emendamenti:

- 77 e 78 (aggiuntivi) presentati dalla Giunta regionale all'articolo 4;
- 151 (aggiuntivo) presentato dalla Giunta regionale presentato all'articolo 13;
- 154 presentato dalla Giunta regionale, 155, 156 e 157 (soppressivi totali) relativi all'articolo 14;
- 166, 168, 169, 171 (con le osservazioni sotto riportate), 172, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185 e 186 (con le osservazioni sotto riportate);
- 193 e 194 (con le osservazioni sotto riportate) presentati all'articolo 15;
- 201, 202, 203 (soppressivi totali) e 204 (soppressivo parziale) presentati all'articolo 16;
- 344, 351, 352 e 354 presentati all'articolo 21.

La Commissione ha, invece, espresso parere contrario, sui seguenti emendamenti:

- 68 e 69 (soppressivi totali), 70, 71, 72, 73, 74, 75 (soppressivi parziali) presentanti all'articolo 4;
- 133, 138 e 139 (soppressivi totali) presentati all'articolo 10;
- 140, 141 e 142 (soppressivi totali) e 143 (aggiuntivo) presentati all'articolo 11;
- 144, 145 e 146 (soppressivi totali) presentati all'articolo 12;
- 147 e 148 (soppressivi totali), 149 (soppressivo parziale) presentati all'articolo 13;
- 158 presentato all'articolo 14;
- 159, 160 e 161 (soppressivi totali) e 163 (aggiuntivo) presentati all'articolo 15.

La Commissione ha ritenuto di formulare sugli emendamenti sotto riportati, le seguenti osservazioni:

Riguardo all'emendamento 162 (presentato dalla Giunta regionale) sostitutivo dell'articolo 15: rilevato la Giunta intende introdurre una disposizione che in realtà già esiste nell'ordinamento regionale ed è attualmente vigente, l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022, propone di riformularne il testo nei seguenti termini: "Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022, le parole "adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse".

Riguardo agli emendamenti:

- 1) 167 (presentato dalla Giunta regionale) con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15, un articolo che autorizza la spesa di euro 1.027.500 (da allocare nella missione 13 - programma 07 titolo 1) da ripartire tra le università sarde per un master di primo livello per la formazione dell'Infermiere di comunità;
- 2) 173 (presentato dalla Giunta regionale) con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15 un nuovo articolo con il quale s'intende consentire alle università di conservare le risorse, assegnate ai sensi delle norme citate, e non utilizzate, per le medesime finalità e comunque fino al 2037, nonché autorizzare, per le medesime finalità delle norme citate, l'ulteriore spesa di euro 500.000 annui;
- 3) 174 (presentato dalla Giunta regionale) con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15 un nuovo articolo con il quale s'intende autorizzare, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, l'ulteriore spesa di euro 500.000 in favore dell'Università degli studi di Sassari per le finalità di cui all'articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), (missione 13 - programma 07 - titolo 1), di cui euro 250.000 da destinare alle scuole di specializzazione di pediatria e di chirurgia pediatrica.

La Commissione ha evidenziato che le predette disposizioni le quali collocano nel "perimetro sanitario" del bilancio regionale finanziamenti in favore di università (enti estranei al Servizio sanitario nazionale) per attività variamente legate alla formazione, si prestano alle medesime censure che hanno portato il Governo ad impugnare la legge regionale n. 1 del 2023 per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Riguardo all'emendamento 171 con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15 un nuovo articolo con il quale s'intende autorizzare la spesa complessiva di euro 400.000 per l'anno 2023 da suddividere tra le AOU in parti uguali, per il miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza per i pazienti affetti da SLA, la Commissione raccomanda di verificare meglio i destinatari delle risorse, giacché, allo stato, non risulta che l'AOU di Cagliari si occupi di SLA.

Riguardo agli emendamenti

- 1) 170 (presentato dalla Giunta regionale) con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15, un articolo relativo ai Servizi di assistenza primaria e continuità assistenziale;
- 2) 178 (presentato dalla Giunta regionale) con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15 un nuovo articolo concernente Disposizioni in materia di assistenza primaria.

La Commissione ha evidenziato come le predette disposizioni sono state già recepite dalla recente legge regionale (PL n. 378) "Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria" approvata dall'Aula, seguendo l'iter ex articolo 102 del Regolamento interno.

Riguardo all'emendamento 186 (presentato dalla Giunta regionale), con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15, un nuovo articolo recante disposizioni in materia di politiche sociali, la Commissione pur esprimendosi favorevolmente sulla disposizione ha evidenziato come nel comma 1 l'emendamento rechi un refuso, giacché manca l'indicazione della legge regionale nella quale è inserita la Tabella A.

Riguardo agli emendamenti:

- 1) 193 con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15, un nuovo articolo recante disposizioni in materia di assunzione di nuovo personale da parte di Ares;
- 2) 194 con il quale si propone di aggiungere dopo l'articolo 15, un nuovo articolo concernente modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2020, con il quale s'intende autorizzare le Asl ad attivare e gestire autonomamente sulla base delle proprie esigenze e in assenza di delega, le procedure di assunzione del personale.

La Commissione, pur esprimendosi positivamente, auspica che il testo degli emendamenti venga meglio precisato stabilendo che le procedure di selezione devono svolgersi secondo gli indirizzi impartiti dall'Assessorato competente in materia di sanità e tenendo conto dell'indice di sofferenza delle aziende che procedono alle selezioni.

La Commissione, infine, non si è espressa in merito ai seguenti emendamenti:

- 135 e 137 presentati all'articolo 10;
- 152 e 153 presentati all'articolo 13;
- 183, 189, 190 e 191 presentati all'articolo 15;
- 251 presentato all'articolo 18.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Capo I

Capo I

Disposizioni di carattere istituzionale

Disposizioni di carattere istituzionale

Art. 1

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

1. Nell'articolo 26 bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 5 le parole: "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;
- b) nel comma 6 le parole ", previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.

(identico)

Art. 1.1

Trattamento economico del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 (Sistema integrato degli interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) le parole: "nella misura del 50 per cento" sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) le parole: "nella misura del 50 per cento" sono soppresse.

Art. 1.2

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia di trattamento economico dei consiglieri comunali

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) è soppresso.

Capo II

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 2

Semplificazione dei procedimenti nel settore agricolo

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, di competenza dell'Amministrazione regionale, delle Agenzie regionali operanti in agricoltura e degli enti locali, per i quali, ai sensi del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), le suddette amministrazioni possono ricorrere ai Centri di assistenza agricola (CAA) per la loro definizione mediante stipula di specifici accordi. Le medesime amministrazioni possono, se ritenuto utile ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, ricorrere ai CAA in applicazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine

Capo II

Disposizioni in materia di agricoltura e pesca

Art. 2

Semplificazione dei procedimenti nel settore agricolo e disposizioni varie

1. Il comma 38 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 2012 n. 6 (legge finanziaria 2012) è sostituito dai seguenti:

"38. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, di competenza dell'Amministrazione regionale, delle agenzie regionali operanti in agricoltura e degli enti locali, per i quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), le suddette amministrazioni possono ricorrere ai Centri di assistenza agricola (CAA) per la loro definizione mediante stipula di specifici accordi. Le medesime amministrazioni possono, se ritenuto utile ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, ricorrere ai CAA in applicazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

38 bis. Nella fattispecie prevista dal secondo periodo del comma 38, le amministrazioni compe-

stabilito per ciascun procedimento che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e le agenzie agricole operanti in agricoltura e gli enti locali sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti tecnici, operativi, amministrativi ed economici afferenti alle attività a loro affidate.

3. Al comma 7 dell'articolo 3, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), le parole: "codice Ateco 10.39.00" sono sostituite dalle seguenti: "codici Ateco 10.39.00, 01.13.1 e 01.63".

4. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), la parola "cofinanziamento" è sostituita dalla parola "finanziamento" e le parole "PSR 2014-2020" sono sostituite dalle parole "PSR 2014/2022".

5. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2022, le parole "dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022)".

tenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso tale termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e le agenzie agricole e gli enti locali sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti tecnici, operativi, amministrativi ed economici afferenti alle attività a loro affidate."

2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) la parola "cofinanziamento" è sostituita dalla parola "finanziamento" e le parole "PSR 2014-2020" sono sostituite dalle parole "PSR 2014/2022".

3. Nelle forme di rendicontazione per i danni alle attività agricole, relativi all'alluvione dei giorni 10 e 11 ottobre 2018, è ammessa anche quella realizzata dal soggetto danneggiato "in economia", utilizzando personale e mezzi della propria azienda per la rimessa in pristino delle infrastrutture produttive dell'attività. Chi utilizza questo metodo dichiara la particolarità dell'attività produttiva svolta e la specificità dei lavori da eseguire, e la impossibilità di reperire nel proprio territorio imprese con attrezzature idonee e lavoratori professionalmente esperti e con precedenti esperienze lavorative nei settori da realizzare.

4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), le parole "dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, della legge regionale n. 3 del 2022."

Art. 2.1

Assegnazione di comprensori irrigui ai consorzi di bonifica

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2006,

n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), in riferimento al Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) e al servizio settoriale agricolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previo accordo tra gli enti interessati, sono assegnati ai consorzi di bonifica e compresori irrigui gestiti da comuni e province e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), sono ridelimitati i compresori di bonifica dei consorzi.

Art. 2.2

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia finanziaria e di trattamento economico dei membri del consiglio, dei delegati e dei presidenti dei consorzi di bonifica

1. Nella legge regionale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 bis dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"3 bis. A decorrere dall'anno 2023 è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, uno specifico fondo per le risorse destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al comma 3. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.";
- b) il comma 5 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, così come stabilita all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1 (Legge di stabilità 2023).";
- c) al comma 1 dell'articolo 30 le parole: "così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000" sono sostituite dalle seguenti: "così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 3 del 2022";
- d) al comma 2 dell'articolo 30 le parole: "così come stabilita dalla tabella A) del decreto

del Ministro dell'interno n. 119 del 2000" sono sostituite dalle seguenti: "così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2022".

Art. 2.3

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1984, in materia di accertamento di usi civici e istituzione di un tavolo tecnico

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto il seguente:

"5 ter. Non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di Piani di riordino fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), muniti della autorizzazione di cui all'articolo 22, anche se non ancora approvati ai sensi dell'articolo 28 ma le cui opere di infrastrutturazione siano state realizzate antecedentemente al 5 luglio 2006."

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, un tavolo tecnico interassessoriale, a supporto degli Uffici regionali, per la riforma organica dell'intera materia degli usi civici in Sardegna con particolare riguardo alla legge regionale n. 12 del 1994.

3. Il tavolo tecnico interassessoriale di cui al comma 2 è presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è composto da:

- a) un dirigente per ciascuno degli Assessorati regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente, beni culturali, enti locali;
- b) un docente universitario competente nelle materie oggetto di discussione, nominato dai vertici dell'Ateneo per ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari;
- c) almeno un rappresentante per ciascun ordine professionale coinvolto in materia di usi civici;

- d) due componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio medesimo in modo tale da garantire la parità di genere;
- e) i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.

Art. 2.4

Ulteriori interventi a favore degli istituti tecnici e professionali agrari della Sardegna

1. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.500.000 a favore degli istituti tecnici e professionali agrari della Sardegna per l'ammodernamento delle aziende agricole di loro proprietà, di cui una quota pari a euro 50.000 è destinata a favore dell'azienda agricola presso l'Istituto di istruzione superiore "Duca degli Abruzzi" di Elmas per l'acquisto di attrezzature (missione 16 - programma 01 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le modalità attuative dell'intervento. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse sussistenti nella disponibilità dell'Agenzia LAORE, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi per compensare i danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso del 2017, certificate come vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, di cui all'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia LAORE.

Art. 2.5

Progetto di ricerca e sviluppo sperimentale sulle biomasse vegetali

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), già impegnate a favore dell'agenzia AGRIS Sardegna per la realizzazione del progetto Cistus di ricerca e sviluppo sperimentale da parte del Centro di competenza RESTART presso il Consorzio universitario UniNuoro, sono

destinate, per l'anno 2023 a favore del Dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Sassari. Ciò al fine di realizzare un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale concernente il trattamento di biomasse vegetali provenienti dalla pulizia del sottobosco delle sugherete per la produzione di prodotti alimentari e nutraceutici con l'utilizzo di materiali di risulta e di "fine ciclo" come supplemento alimentare animale e ammendante organico dei suoli e con riduzione delle emissioni di GHG.

Art. 2.6

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2018 in materia di guida professionale di pesca

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca) è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis (Guida professionale di pesca)

1. È istituita la figura della guida professionale di pesca, caratterizzata da:

a) lo svolgimento per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, dell'attività di accompagnamento e assistenza alle persone nell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa, al fine di promuoverne l'esercizio corretto, favorendo la fruizione turistica del territorio regionale;

b) l'iscrizione, per tale attività, ad un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.".

Capo III

Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo, sport e cinema

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018 in materia di certificazione linguistica

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della

Capo III

Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo, sport e cinema

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018 in materia di certificazione linguistica

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della

politica linguistica regionale) dopo le parole "comma 5" sono aggiunte le seguenti: "a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui al comma 9 dell'articolo 8 e di attestazione di cui al comma 6 dell'articolo 9. In attesa di tale completamento, tale conoscenza è autocertificata".

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 in materia di concessione di agevolazioni, di contributi e di Albo regionale delle società sportive

1. All'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del dirigente competente in materia di sport.";
- b) al comma 4 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del dirigente competente in materia di sport."

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999 è abrogato.

3. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999, le parole "destinando almeno il 20 per cento dello stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01" sono soppresse.

4. Nel comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999 le parole "dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente competente in materia di sport".

5. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, sono abrogate le parole "pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06".

6. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, è aggiunto il seguente:

politica linguistica regionale) dopo le parole "comma 5" sono aggiunte le seguenti: "a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui all'articolo 8, comma 9. In attesa di tale completamento, tale conoscenza è autocertificata".

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 in materia di concessione di agevolazioni, di contributi e di Albo regionale delle società sportive

1. Nella legge regionale 17 maggio 1999 n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) la lettera c bis) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"c bis) il Presidente del Comitato regionale Sardegna del CIP (Comitato italiano paralimpico), o un suo delegato";
- b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport";
 - 2) al comma 4 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del dirigente responsabile della spesa competente in materia di sport";
 - 3) l'articolo 9 è abrogato. Ogni qualvolta che la legge rinvia all'Albo regionale delle società sportive il riferimento deve intendersi al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche";
- c) nel comma 1 dell'articolo 22 le parole "destinando almeno il 20 per cento dello stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01" sono soppresse;
- d) nel comma 3 dell'articolo 37 le parole "dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente responsabile della spesa competente

"Art. 38 bis (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato italiano paralimpico(CIP))

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, a sostegno delle iniziative promosse o organizzate dal comitato regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP).

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, per un ammontare massimo del 25 per cento a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate."

- in materia di sport";
- e) al comma 1 dell'articolo 38 le parole "pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06" sono soppresse;
- f) dopo il comma 3 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"3 bis. A decorrere dal 2023, il contributo stanziato a favore del comitato regionale Sardegna del CONI è stabilito in euro 400.000";
- g) dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"Art. 38 bis (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato italiano paralimpico (CIP))
1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, a sostegno delle iniziative promosse o organizzate dal comitato regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, per un ammontare massimo del 25 per cento a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, il contributo annuo è determinato in euro 100.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1). Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il contributo è stabilito nei limiti delle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, per tali finalità, alla missione 06 - programma 01 - titolo 1."

Art. 4.1

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2008 in materia di finanziamenti agli atleti diversamente abili

1. Alla lettera b) del comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) dopo le parole "è destinata" è aggiunto il seguente periodo: ", per il 50 per cento agli atleti diversamente abili, residenti in Sardegna che si distinguono per il meri-

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di Commissione tecnico-artistica e Consulta regionale per il cinema

1. All'articolo 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è così sostituito:
- "1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:
- a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio;
- b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio;
- c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio;
- d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna;
- e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.
- Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo di cui alle lettere da a) a e), possono essere nominati, con le medesime modalità, dei Commissari supplenti, i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza.";
- b) il comma 2 è così sostituito:
- "2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema.";
- c) nel comma 3 le parole "e non possono essere immediatamente riconfermati" sono modificate dalle seguenti "e possono essere confermati per egual periodo, per una volta".

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di concessione di contributi, e di Commissione tecnico-artistica e Consulta regionale per il cinema

1. L'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) è così sostituito:

"Art. 7 (Produzione di lungometraggi)

1. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, la Regione concede contributi non superiori al 35 per cento del costo complessivo dell'opera ovvero prestati a tasso agevolato. La misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa europea.".

2. All'articolo 11 (Commissione tecnico-artistica) della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è così sostituito:
- "1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:
- a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220), e successive modifiche ed integrazioni ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico ovvero abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;
- b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 203 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni ovvero iscritti al Pub-

to sportivo in tornei nazionali ed internazionali, per il rimborso delle spese documentate per la partecipazione a tali tornei, e, per il restante 50 per cento.".

2. All'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 12, comma 4, sulla base dei criteri stabiliti con le direttive di attuazione di cui all'articolo 23.";
- b) il comma 3 è abrogato.

3. L'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Stati generali del Cinema)

1. Con cadenza biennale l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del Cinema al fine di favorire un confronto tra l'amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.

2. Fanno parte degli Stati generali di cui al comma 1:

- a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
- b) rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;
- c) esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui all'articolo 15, comma 1;
- d) il direttore generale della direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;
- e) il direttore ed il Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission."

4. All'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così sostituita: "Monitoraggio";
- b) il comma 1 è abrogato.

5. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono stabilite con la legge di bilancio".

blico registro cinematografico ovvero abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;

c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, che abbiano ottenuto la verifica della classificazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo n. 203 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni ovvero iscritti al Pubblico registro cinematografico ovvero abbiano partecipato, come lungometraggio, ad almeno un festival o evento internazionale riconosciuto dal Ministero;

d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna;

e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.

Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo possono essere nominati, con le medesime modalità, dei commissari supplenti, i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza."

- b) il comma 2 è così sostituito:
"2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema.".
- c) nel comma 3, le parole "e non possono essere immediatamente riconfermati" sono sostituite dalle seguenti "e possono essere confermati per egual periodo, per una volta".

3. All'articolo 12 (Selezione delle opere) della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è così sostituito:
"2. La Commissione tecnico artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9, sulla base dei criteri stabiliti con le direttive di attuazione di cui all'articolo 23.".
- b) il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006, è così sostituito:

"Art. 22 (Stati generali del cinema)"

1. Con cadenza triennale, l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del Cinema al fine di favorire un confronto tra l'amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.

2. Fanno parte degli Stati generali di cui al comma 1:

a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;

b) rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;

c) rappresentanti delle associazioni di categoria riconosciute dal Ministero della cultura legalmente costituite da almeno due anni e operanti in Sardegna;

d) esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;

e) il direttore generale della Direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;

f) il direttore e il presidente della Fondazione Sardegna Film Commission."

5. All'articolo 24 (Procedure) della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita: "Monitoraggio";

b) il comma 1 è abrogato.

6. Il comma 2 dell'articolo 26 (Norma finanziaria) della legge regionale n. 15 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse disposte a favore della presente legge, stabilite con legge di bilancio, sono destinate prioritariamente, per una quota non inferiore al 60 per cento, agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 9."

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 in materia di contributi per spettacoli dal vivo

1. Nel comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente per materia" sono

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 in materia di contributi per spettacoli dal vivo

(identico)

sostituite dalle seguenti: "con determinazione del direttore del servizio competente."

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1998 in materia di interventi di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Acquisto di copie di opere editoriali)

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, interviene a sostegno dell'attività editoriale di aziende, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attraverso l'acquisto di copie di opere, a scopo di sostegno dell'attività editoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento.

3. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuati i tematismi o le opere di interesse per l'Amministrazione regionale, nel rispetto della vigente normativa."

2. L'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1998 è così sostituito:

"Art. 5 (Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzate alla pubblicazione dell'opera)

1. Agli editori con sede legale ed operativa in Sardegna è concesso un contributo per le spese di funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di euro 7.000 per opera.

3. Le modifiche al presente articolo operano a

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1998 in materia di interventi di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica

1. Nella legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Acquisto di copie di opere editoriali)

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, interviene a sostegno dell'attività editoriale di aziende, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attraverso l'acquisto di copie di opere, a scopo di sostegno dell'attività editoriale.";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzate alla pubblicazione dell'opera)

1. Agli editori con sede legale ed operativa in Sardegna è concesso un contributo per le spese di funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

2. Il contributo previsto nel presente articolo:

a) non può essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e, comunque, non può eccedere la somma di euro 7.000 per opera;

b) in quanto aiuti di Stato, è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento dell'Unione europea n. 1407/2013

far data dal 1° gennaio 2023."

3. All'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può provvedere alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore.";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuate le opere di particolare valore, anche con riguardo a quelle che non abbiano sufficienti spazi di mercato per l'Amministrazione regionale."

4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso la biblioteca dell'amministrazione regionale, e presso le biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari. Se l'edizione avvenga esclusivamente in formato digitale si procede al deposito delle copie digitali".

5. All'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere c) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
"c) 20 centesimi di euro a copia, per l'abbattimento dei costi di pre stampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie";
"f) 15 centesimi di euro a copia, per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Le modifiche al presente articolo operano a far data dal 1° gennaio 2023."

6. L'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Deposito dei periodici ammessi a contributo)

della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".";

- c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può provvedere alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore.";
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuate le opere di particolare valore, anche con riguardo a quelle che non abbiano sufficienti spazi di mercato per l'Amministrazione regionale.";
- d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Deposito delle opere)
1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo è depositata presso la biblioteca regionale e presso la biblioteca del Consiglio regionale. Qualora l'edizione sia esclusivamente in formato digitale, l'editore procede al deposito delle copie digitali.";
- e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le lettere c) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"c) 20 centesimi di euro a copia, per l'abbattimento dei costi di pre stampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie";
"f) 15 centesimi di euro a copia, per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.";
 - 2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. I contributi previsti dal presente articolo, in quanto aiuti di stato, sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento dell'Unione europea n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo

1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso la biblioteca dell'Amministrazione regionale, e presso le biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari."

Art. 8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1993 in materia di espressione del parere della Commissione

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia)", dopo le parole "sentita la competente Commissione consiliare", sono aggiunte le seguenti: "che si esprime entro dieci giorni, decorso i quali si prescinde dal parere".

Art. 9

Modalità di trasferimento dei contributi per gli oneri didattici a favore delle sedi universitarie decentrate

1. La quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) relativa al contributo degli oneri didattici è oggetto di trasferimento diretto in favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari.

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".";

f) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo è depositata presso la biblioteca regionale e presso la biblioteca del Consiglio regionale."

Art. 8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1993 in materia di espressione del parere della Commissione

(identico)

Art. 9

Modalità di trasferimento dei contributi per gli oneri didattici a favore delle sedi universitarie decentrate

(identico)

Art. 9.1

Cessazione dell'efficacia del Regolamento dei servizi della Biblioteca regionale

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce le modalità di funzionamento, le attività ed i servizi della Biblioteca regionale. Essa è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decor-

so tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della deliberazione definitiva di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 177 (Regolamento dei servizi della Biblioteca regionale), cessa di avere efficacia.

Art. 9.2

Disposizioni in materia di differimento termini

1. Il termine per il completamento della realizzazione dei progetti non conclusi già individuati dall'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) è differito al 31 ottobre 2023. Il differimento è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Art. 9.3

Modifiche alla legge regionale n. 64 del 1986 in materia di semplificazione del procedimento

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari) è inserito il seguente:

"Art. 2 bis 1 (Semplificazione del procedimento)

1. Ai fini della semplificazione del procedimento, le risorse di cui agli articoli 2 e 8 a sostegno degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere erogate anche per il tramite delle associazioni di tutela e rappresentanza dei gruppi musicali di appartenenza di cui all'articolo 2 bis.

2. Per l'attuazione della presente legge possono essere utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi e i costi standard previsti dai regolamenti europei."

Art. 9.4

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di Consorzio per la pubblica lettura "Satta" e Consorzio "per la promozione degli studi universitari"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016), è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte, i commissari incaricati della liquidazione dei Consorzi e responsabili della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, sono autorizzati a trasformare i Consorzi di cui al comma 1 in fondazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile."

Art. 9.5

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2023

1. Nell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nei commi 15 e 18 le parole "titolo 2" sono sostituite con le parole: "titolo 1";
- b) nel comma 30 le parole "titolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "titolo 2".

Capo IV

Disposizioni in materia di sanitaria e politiche sociali

Capo IV

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1994 in materia di termine per la domanda di contributo

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) le parole "entro il 30 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di funzioni dell'ARES

1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) il periodo "Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016" è sostituito dal seguente: "Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di della soglia massima di euro 250.000 e comunque in tutti i casi di necessità e urgenza al fine di garantire i livelli di assistenza.".

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2015 in materia di indebitamento

1. Il comma 1 bis dell'articolo articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse,) è sostituito dal seguente:
"1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1994 in materia di termine per la domanda di contributo

(identico)

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di funzioni dell'ARES

(identico)

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2015 in materia di indebitamento

(soppresso)

termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere.".

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di liquidazione dell'ATS

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2020 è così sostituito:
"6. Contestualmente all'istituzione di ARES, l'ATS è posta in liquidazione. La gestione liquidatoria ATS è competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data della sua costituzione e di quelle facenti in precedenza capo alle sopresse aree socio-sanitarie locali e alle sopresse aziende sanitarie. Per l'espletamento di tutte le attività la gestione liquidatoria di ATS si avvale, di norma, del personale di ARES e, ove necessario, di ulteriori figure attraverso la stipula di appositi atti convenzionali. Il Commissario liquidatore di ATS è nominato dalla Giunta regionale. Agli oneri relativi all'attività liquidatoria di ATS si fa fronte con risorse ulteriori rispetto a quanto previsto con riferimento alla regione Sardegna dall'Intesa Stato-regioni concernente il Riparto del fabbisogno sanitario standard.".

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di liquidazione dell'ATS

(identico)

Art. 13.1

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2020 è così sostituito:
"1. L'autorità competente per il rilascio del nulla osta per le pratiche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e medico veterinario e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020,

n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), è individuata nell'Azienda socio-sanitaria locale territorialmente competente in relazione alla località di svolgimento della pratica radiologica. Con provvedimento del direttore generale della ASL è designato il soggetto titolare del procedimento di autorizzazione, che presiede l'organismo tecnico territorialmente competente per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta."

Art. 14

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2022 in materia di specialistica ambulatoriale

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) è sostituito dal seguente:

"2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite, tenendo conto dei criteri relativi al necessario riequilibrio territoriale."

Art. 15

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022 in materia di proroga di termini

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022, è così modificato: "i termini di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogati di ulteriori novanta giorni".

Art. 14

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2022 in materia di specialistica ambulatoriale

(soppresso)

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2022 in materia di proroga di termini

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022, le parole "adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

Art. 15.1

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

1. Le risorse stanziare nelle singole annualità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 3 del 2022 possono essere utilizzate per coprire anche gli eventuali fabbisogni relativi all'annualità precedente.

Art. 15.2

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

Art. 15.3

Modifica della legge regionale n. 17 del 2021 in materia di assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 è così sostituito:
"5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 400.000 da suddividere in parti uguali tra le aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna, finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (missione 13 - programma 02 - titolo 1).".

Art. 15.4

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2022 in materia di funzionamento del Nucleo tecnico e dei gruppi di verifica

1. Nel comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2022 dopo le parole "Nucleo Tecnico" sono aggiunte le parole "e dei gruppi di verifica".

Art. 15.5

Dispositivi protesici extra LEA

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000 per la fornitura di dispositivi protesici extra LEA e per far fronte ad esigenze assistenziali inderogabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

Art. 15.6

Acconti su adeguamenti tariffari

1. Nelle more della definizione delle procedure amministrative propedeutiche alla determinazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2022,

l'ARES è autorizzata ad erogare alle strutture per tossicodipendenti e per l'accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche, un incremento a titolo di acconto pari al 15 per cento rispetto alle tariffe attualmente percepite. In seguito all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di adeguamento tariffario, l'ARES provvede ad operare gli eventuali conguagli per eccesso o per difetto.

Art. 15.7

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2022 in materia di sostegno alle persone affette da fibromialgia

1. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2022 l'acronimo "IRS" è sostituito con "IRF".

Art. 15.8

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di estensione dei contratti di formazione specialistica e borse di studio

1. Nella legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) il titolo è così modificato: "Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria";
- b) all'articolo 1, dopo le parole: "La Regione garantisce ai professionisti sanitari di area medica" sono aggiunte le parole: "e non medica";
- c) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla formazione specialistica dei medici" sono aggiunte le parole: ", dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici, degli odontoiatri, degli psicologi e dei veterinari";
- d) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3 bis (Borse di studio regionali)
1. La Regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di: biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari.

2. L'erogazione della borsa di studio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, avviene secondo le medesime modalità previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per gli specializzandi medici.

3. La borsa di studio regionale è erogata nella misura e negli importi previsti per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3.

Art. 3 ter (Borse di studio integrative per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale)

1. La Regione finanzia borse di studio integrative in favore dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma della Sardegna.

2. La misura della borsa di studio integrativa è pari alla differenza tra l'importo previsto per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3 e l'importo stabilito dall'articolo 17 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006.

3. Le borse di studio integrative sono assegnate ai medici in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006.";

e) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole "Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici abilitati all'esercizio della professione utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3, alle borse di studio di cui all'articolo 3 bis e alle borse di studio integrative di cui all'articolo 3 ter i professionisti sanitari";

2) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 3,

- alla data di concessione della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o alla data di concessione della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
- 3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
 - 4) al comma 2, le parole: "Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, prima dell'immatricolazione presso l'università" sono sostituite dalle parole: "Il professionista sanitario assegnatario del contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter, prima dell'immatricolazione";
 - 5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2 precludono l'accesso del professionista sanitario al contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, alla borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o alla borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter.";
- d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- 1) al comma 1 le parole "Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale" sono sostituite dalle parole "Il professionista sanitario assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
 - 2) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "consegue il diploma di specializzazione per il quale beneficia del contratto aggiuntivo" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 3, della borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o della borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter";
 - 3) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

- "b) svolge la propria attività professionale di formazione, per tutta la durata del contratto o della borsa, presso le reti formative individuate dalle disposizioni statali, regionali e universitarie applicabili";
- 4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa triennale di cui al comma 1, lettera c), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR o dalle università con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, la borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o la borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter.";
- e) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica" sono sostituite con le parole: "Il professionista sanitario assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter che risolva anticipatamente il rapporto per rinuncia al corso di studi e risulti titolare nel triennio successivo di un nuovo contratto aggiuntivo regionale di cui all'articolo 3, di una nuova borsa di studio di cui all'articolo 3 bis o di una nuova borsa di studio integrativa di cui all'articolo 3 ter.";
- f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)
1. La presente legge si applica a decorrere dai primi bandi di concorso utili per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali di cui all'articolo 3, delle borse di studio di cui all'articolo 3 bis e delle borse di studio integrative di cui all'articolo 3 ter."

2. La legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia) continua ad applicarsi ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi e

alle borse di studio assegnati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al completamento del ciclo di studi al quale si riferiscono.

Art. 15.9

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2017 in materia di autorizzazione a contrarre mutui

1. Nel comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017 la parola "ATS" è sostituita dalle seguenti: "ASL n. 6 del Medio Campidano".

Art. 15.10

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia di provvidenze per i nefropatici

1. Il comma 25 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 è sostituito dal seguente: "25. Gli importi degli assegni mensili previsti per i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2023, nella misura non inferiore del 25 cento rispetto all'anno 2022, con arrotondamento all'unità di euro superiore. Per tale finalità, a valere sul fondo di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).".

Art. 15.11

Riprogrammazione economie REIS

1. Le economie REIS relative alle annualità 2019 e precedenti, non computate nel calcolo del riparto di cui alla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), e le economie REIS dell'annualità 2021, fino alla concorrenza di euro 7.800.000, sono assegnate:

a) prioritariamente ai comuni che, per un'erra-

ta o tardiva comunicazione alla Regione del fabbisogno della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2), hanno coperto parte delle spese per erogare il bonus agli aventi diritto utilizzando risorse dei propri bilanci comunali. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni interessati trasmettono al Servizio competente della Direzione generale delle Politiche sociali le eventuali richieste di rimborso;

- b) le restanti risorse sono assegnate:
- 1) per una quota pari al 10 per cento in parti uguali ai comuni e ai PLUS, secondo gli ultimi criteri di riparto del REIS: il 30 per cento in parti uguali; il 35 per cento in proporzione all'ultimo dato ISTAT disponibile di popolazione e il 35 per cento in proporzione ai disoccupati secondo gli ultimi dati censuari, per essere destinate alle spese del personale e per i servizi esterni che si occupano della gestione del REIS, ad integrazione della quota prevista per la medesima finalità, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") e articolo 8, comma 30, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018);
 - 2) per una quota pari al 10 per cento in parti uguali ai comuni e ai PLUS secondo i medesimi criteri di cui al punto 1) per l'attivazione e il funzionamento delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2016 e per le attività di raccordo delle istituzioni preposte alla governance degli interventi di contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale. La presente norma costituisce titolo per l'impegno delle risorse;
 - 3) per una quota pari all'1,5 per cento per la realizzazione di un servizio di supporto alle attività dell'area delle povertà al fine di promuovere azioni di ascolto e confronto con gli operatori dei comu-

ni e degli ambiti PLUS, la diffusione di buone prassi territoriali e nazionali ed eventuali azioni di contrasto della sindrome da burnout negli operatori che lavorano nel campo delle politiche di contrasto alle povertà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2016. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della sanità e dell'assistenza sociale, emana le disposizioni attuative.

2. Le ulteriori somme residue sono assegnate ai PLUS, secondo i medesimi criteri di cui al comma 1, lettera b), punto 1), ad integrazione della quota del 10 per cento assegnata ai PLUS sullo stanziamento del 2023 per dare attuazione al reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale n. 18 del 2016. Le suddette somme sono redistribuite dai PLUS, a favore dei singoli comuni con fabbisogno non soddisfatto attestato dagli esiti delle graduatorie dei beneficiari del REIS. In caso di risorse insufficienti a soddisfare le esigenze rappresentate dai comuni le somme sono attribuite in modo proporzionale al fabbisogno richiesto.

3. Le ulteriori economie REIS riversate dai comuni e dai PLUS nel bilancio regionale non assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinate a dare attuazione alla legge regionale n. 18 del 2016 secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 15.12

Disposizioni finanziarie in materia di diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1. Nella legge regionale n. 1 del 2023 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 10 dell'articolo 5, dopo le parole "titolo 1)" è inserito il seguente periodo: "Gli oneri di cui al presente comma trovano copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007;
- b) al comma 2 dell'articolo 15 le parole "programma 02" sono sostituite con le parole "programma 01" e le parole: "titolo 1" sono sostituite dalle parole: "titolo 2".

2. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023, rubrica Sanità, rigo "legge regionale n. 20 del 2019, articolo 4, comma 8 - Sostegno alle responsabilità genitoriali - Conciliazione vita - lavoro" è rideterminata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in euro 4.500.000 (missione 12 - programma 01 - titolo 1).

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2020, già sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021 è sostituito dal seguente: "Per il rafforzamento dell'ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, è autorizzata la spesa annua di euro 135.000. Per la costituzione dell'ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Sassari è autorizzata la spesa annua di euro 135.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).".

4. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 800.000 a favore degli enti accreditati nella Regione per la cura residenziale di pazienti affetti da patologie legate alle tossicodipendenze quale contributo per le attività di reinserimento sociale e lavorativo. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della sanità e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di 10.000 euro a favore dell'Associazione "Non solo avvocati odv" di Cagliari quale contributo per la realizzazione delle attività statutarie (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di 10.000 euro a favore dell'Associazione "Società dei sogni odv" di Assemmini quale contributo per la realizzazione delle attività statutarie (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

7. Le economie maturate dai comuni nell'ambito della misura cosiddetta "Nidi gratis" di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della

legge regionale n. 20 del 2019, relative agli anni 2020-2021 possono essere utilizzate dagli stessi per interventi di natura sociale a favore di infanzia e adolescenza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione di detti interventi.

8. Le risorse del Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016 e alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023 possono essere utilizzate anche per l'erogazione di contributi relativi alle attività svolte dai beneficiari della misura negli anni 2021 e 2022.

Art. 15.13

Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1995 in materia di alienazione di immobili regionali per attività di valenza sociale e assistenziale

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è aggiunto il seguente:

"2 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, allo scopo di sostenere e valorizzare le attività di rilevanza sociale, la Regione è autorizzata ad alienare ad un prezzo pari al 15 per cento del valore dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) alle associazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che ne siano detentrici da almeno trent'anni continui e siano in regola con il pagamento dei canoni di concessione, gli immobili di sua proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età. La cessione avviene previa costituzione, presso il comune in cui è ubicato l'immobile, di un vincolo almeno ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività riconosciute meritevoli ai sensi del presente comma, con la clausola che, ove dette attività dovessero cessare, l'immobile è ritrasferito alla proprietà della Regione. Il programma di alienazione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono interamente a carico dei beneficia-

ri.".

Art. 16

Verifica dei programmi di politiche sociali e termini di applicazione

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2022 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. La direzione generale delle politiche sociali verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo con riferimento ai programmi di propria competenza e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie rispetto alle annualità precedenti, queste sono compensate per la successiva erogazione, riprogrammate per le medesime finalità o per altre misure in capo alla medesima direzione.

Capo V

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17

Modifiche all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale n. 1 del 2009 in materia di concessione di contributi ai comuni

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)) e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "forme gravi di deindustrializzazione," sono aggiunte le seguenti: "miniere dismesse", e la parola: "cave dismesse" è sostituita dalla parola: "cave storiche dismesse".

Art. 16

Verifica dei programmi di politiche sociali e termini di applicazione

(soppresso)

Capo V

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2009 in materia di concessione di contributi ai comuni per la valorizzazione del patrimonio boschivo

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "forme gravi di deindustrializzazione," sono aggiunte le seguenti: "miniere dismesse";
- b) le parole: "cave dismesse" sono sostituite dalle parole: "cave storiche dismesse";
- c) dopo il periodo "Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse" è aggiunto il seguente: "tenuto conto della popolazione residente, dell'estensione territoriale dei comuni ed inoltre, rispettivamente, della rilevanza ed entità degli insediamenti ovvero dell'entità della riduzione

dell'occupazione nel settore della forestazione.".

Art. 17.1

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia di contributi alle province per l'esercizio delle funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti

1. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2023 le parole "missione 13 - programma 07 - titolo 1" sono sostituite con "missione 09 - programma 05 - titolo 1".

Art. 17.2

Riavvio dell'impianto di compostaggio di Macomer

1. Al fine di consentire il riavvio dell'impianto di compostaggio di Macomer e l'adempimento alle prescrizioni autorizzative relative alla discarica di servizio, è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 1.000.000 a favore del Consorzio per la zona industriale di Macomer (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Art. 17.3

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2022 in materia di termini di trasmissione della dichiarazione dello stato di calamità naturale

1. All'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 22 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle parole "un anno";
- b) dopo la parola "calamitoso" sono aggiunte le seguenti: "e i relativi interventi urgenti possono essere eseguiti e rendicontati entro il 31 agosto 2023".

Art. 17.4

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di bonifiche ambientali di competenza degli enti locali

1. Il comma 6 dell'articolo 59 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), così come modificato dall'articolo 18, comma 16, lettera c), n. 1) della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è sostituito dal seguente:

"6. Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati negli articoli 242 e 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e città metropolitane le medesime funzioni e compiti amministrativi per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana:

a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'articolo 242, commi 7 e 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249 e all'allegato 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006

è prestata in favore del comune, della provincia o della città metropolitana titolare del procedimento per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi autorizzati. Il comune, la provincia o la città metropolitana provvedono anche alla verifica e all'accettazione della garanzia finanziaria.

Sono conferiti inoltre alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006."

Art. 17.5

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di pianificazione di protezione civile

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Pianificazione di protezione civile)

1. La pianificazione di protezione civile nella Regione è articolata nei seguenti livelli territoriali:

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) ambito territoriale e organizzativo ottimale;
- d) comunale.

2. Il piano regionale:

- a) assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile in ambito regionale;
- b) individua gli ambiti territoriali ottimali, costituiti da uno o più comuni, e i connessi criteri organizzativi;
- c) definisce i contenuti per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito territoriale e comunale, e le modalità per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
- d) è predisposto dalla Regione;
- e) è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia e previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni;
- f) è efficace dalla data di pubblicazione sul Bol-

lettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna;

g) ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

3. I piani di livello provinciale:

a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza di ciascuna prefettura;

b) sono predisposti dalla Regione in raccordo con le prefetture e le province competenti per territorio;

c) sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile. La deliberazione è adottata previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni;

d) sono efficaci dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile si intende riferito al territorio di competenza di ciascuna prefettura.

5. I piani di ambito territoriale:

a) assicurano l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza attraverso la gestione ottimale delle risorse ivi presenti;

b) sono predisposti dalla Regione, in raccordo con le prefetture, le province e i comuni;

c) sono inclusi nei piani di livello provinciale di protezione civile.

6. I piani comunali:

a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza;

b) sono predisposti dai comuni, anche in forma associata;

c) sono approvati con deliberazione del consiglio comunale. Nel processo di elaborazione dei piani è assicurata la partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, per gli argomenti di principale interesse per le comunità locali, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali;

d) sono efficaci dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.".

2. L'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 1989 è abrogato.

Art. 17.6

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 in materia di estensione territoriale del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu

1. Nella legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. Il parco naturale regionale di Gutturu Mannu, di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A e interessa una superficie complessiva pari a 18.030,50 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 4.013 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 261,50 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha.";
- b) dopo la lettera d) del comma 8 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti:
"d bis) le modifiche alle estensioni dei territori comunali ricadenti nell'area parco determinano modifiche alle quote percentuali di partecipazione dei singoli comuni all'assemblea, nel rispetto della lettera d);
d ter) le modifiche alle quote percentuali di cui alla lettera d bis) sono recepite nello statuto del parco.";
- c) l'allegato A, contenente la cartografia relativa alla perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, è sostituito dall'allegato 1.

Capo VI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964 in materia di provvidenze a favore del personale regionale

1. Il titolo della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 (Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione) è così sostituito: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione".

2. L'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 1 (Anticipazione delle spese notarili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

2. Non possono beneficiare dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Non possono beneficiare dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200. Tale valore è incrementato annual-

Capo VI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964 in materia di provvidenze a favore del personale regionale

1. Nella legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 (Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la rubrica della legge è sostituita dalla seguente: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione";

b) l'articolo 1 è così sostituito:

"Art. 1 (Anticipazione delle spese notarili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

2. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Non beneficiano dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati ac-

mente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT."

3. L'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 2 (Limite alle provvidenze)

1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta."

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 3 (Procedure)

1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio."

5. L'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 4 (Recupero delle somme)

1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.

3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT."

6. L'articolo 5, della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 5 (Funzioni della Giunta regionale)

certate dall'ISTAT.

4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.";

c) l'articolo 2 è così sostituito:

"Art. 2 (Limite alle provvidenze)

1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta.";

d) l'articolo 3 è così sostituito:

"Art. 3 (Procedure)

1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio.";

e) l'articolo 4 è così sostituito:

"Art. 4 (Recupero delle somme)

1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.

3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.";

f) l'articolo 5 è così sostituito:

"Art. 5 (Funzioni della Giunta regionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale,

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli."

7. L'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziare sul capitolo del bilancio della Regione SC04.2724, la cui denominazione verrà così modificata: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale e del Sistema Regione.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione la precedente denominazione del capitolo EC510.504 è così modificata: "Restituzione delle anticipazioni e spese di istruttoria per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti del Consiglio regionale e del sistema regione.

3. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in euro 30, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

4. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 3 alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1."

8. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 5 del 1964 sono abrogati.

9. Sono abrogate le leggi regionali 5 ottobre 1956, n. 25 (Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case), 20 dicembre 1957, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case), 23 marzo 1961, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case) e 29 gennaio 1969, n. 6 (Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case). I procedimenti avviati durante la vigenza delle predette leggi continuano

da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.";

g) l'articolo 6 è così sostituito:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziare in conto della missione 12 - programma 06 - titolo 3 del bilancio regionale.

2. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in euro 30, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

3. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 3 alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1.";

h) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 5 del 1964 sono abrogati.

2. Sono abrogate le leggi regionali 5 ottobre 1956, n. 25 (Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case), 20 dicembre 1957, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case), 23 marzo 1961, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case) e 29 gennaio 1969, n. 6 (Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case). I procedimenti avviati durante la vigenza delle predette leggi continuano ad essere regolati dalle norme medesime.

ad essere regolati dalle norme medesime.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di programmazione regionale delle opere pubbliche e di unità tecnica regionale

1. All'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita: "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale";
- b) il comma 3 è così sostituito:
"3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).";
- c) al comma 4 le parole "programmi pluriennali di spesa" sono così sostituite: "programmi di finanziamento dei lavori di competenza regionale".

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività";
- b) nel comma 2 le parole "pluriennale di spesa" sono sostituite dalle parole: "triennale dei lavori pubblici".

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge

Art. 19

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di programmazione regionale delle opere pubbliche e di unità tecnica regionale

1. All'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita: "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale";
- b) il comma 3 è così sostituito:
"3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).";
- c) al comma 4 le parole "programmi pluriennali di spesa" sono così sostituite: "programmi di finanziamento dei lavori di competenza regionale";
- d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. La quota di cui al comma 4 può essere accantonata nei quadri economici dei progetti anche con riguardo ai finanziamenti statali e europei, a condizione che i programmi a cui tali finanziamenti afferiscono non prevedano una specifica dotazione finanziaria per l'attuazione di una linea d'intervento dedicata alle medesime finalità o le regole di funzionamento dei programmi non prevedano diverse modalità di attuazione. 4 ter. Per le sole delegazioni amministrative regolanti l'attuazione di interventi su opere di competenza regionale, la cui gestione è affidata ad enti strumentali e agenzie regionali, al fine di garantire adeguato supporto nel corso dell'attuazione dell'intervento, l'ente affidatario può prevedere l'accanto-

regionale n. 8 del 2018, le parole "pluriennali di spesa" sono sostituite dalla parola: "triennali".

4. All'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, lettera c) la parola "e" è sostituita dalla parola "anche" e dopo le parole "contrattualistica pubblica" è inserito il seguente inciso: "L'ambito materiale di comprovata competenza degli esperti esterni può essere implementato con delibera da adottarsi a cura della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermo restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai consulenti delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per lo svolgimento dell'attività istruttoria, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate";
- c) il comma 5 è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli esperti esterni sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere prorogati solo per un ulteriore triennio. Decorso il tempo prescritto dal periodo che precede, si procede all'indizione di nuova procedura selettiva, cui possono prender parte anche i professionisti uscenti";
- e) al comma 7 la parola "quindici" è sostituita con la parola "venticinque".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2018, le parole "dalla medesima attuati "e "di ciascun livello" sono soppresse.

namento della quota di cui al comma 4, per l'attivazione di contratti di servizi, eccezion fatta per i servizi attinenti all'ingegneria e di supporto al RUP già previsti nel quadro economico dell'opera. Le risorse di cui al comma 4 possono inoltre essere destinate all'inquadramento, nella dotazione organica dell'ente affidatario, di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli finanziari in materia di assunzione di personale."

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività";
- b) nel comma 2 le parole "pluriennale di spesa" sono sostituite dalle parole: "triennale dei lavori pubblici".

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, le parole "pluriennali di spesa" sono sostituite dalla parola: "triennali".

4. I commi 8 e 9 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018 sono abrogati.

5. All'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, lettera c), la parola "e" è sostituita dalla parola "anche" e dopo le parole "contrattualistica pubblica" è inserito il seguente periodo: "L'ambito materiale di comprovata competenza degli esperti esterni può essere implementato con deliberazione adottata a cura della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermo restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai consulenti

delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per lo svolgimento dell'attività istruttoria, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate definito con deliberazione della Giunta regionale";

- c) il comma 5 è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli esperti esterni sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere prorogati solo per un ulteriore triennio, decorso il quale si procede all'indizione di nuova procedura selettiva, cui possono prender parte anche i professionisti uscenti.";
- e) al comma 7 la parola "quindici" è sostituita con la parola "venticinque".

6. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 8 del 2018, le parole "dalla medesima attuati "e "di ciascun livello" sono soppresse.

7. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 2018 è così sostituito:
"3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono inoltre stabilite le tempistiche entro cui gli enti proprietari devono provvedere agli adempimenti previsti nel presente titolo."

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016 in materia di poteri della Regione nell'ambito dell'edilizia sociale

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa) è così sostituito:

"Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee di intervento e agli obiettivi strategici adottati dal Consiglio regionale, approva il piano triennale e il piano annuale per la costruzione e il recupero di immobili o l'acquisto sul mercato immobiliare privato di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

2. I piani triennali e annuali sono collegati rigorosamente alle risorse stanziare dai bilanci di previsione e ne sono diretta attuazione, effettuano una ricognizione del fabbisogno abitativo regionale anche sulla base delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale per la condizio-

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016 in materia di poteri della Regione nell'ambito dell'edilizia sociale

(identico)

ne abitativa (ORECA) e dei dati trasmessi dai comuni e da AREA.

3. Gli interventi individuati dai piani triennali e annuali hanno l'obiettivo primario di soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o che non possono accedere al libero mercato e hanno la finalità di favorire il rilancio del patrimonio abitativo pubblico esistente con interventi diretti alla riqualificazione, al miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e, in subordine, alla costruzione di nuovi alloggi."

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 2016 è soppresso.

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2016 è così sostituito:

"6. L'Osservatorio è costituito quale un'unità organizzativa (settore), interna al servizio competente in materia di edilizia residenziale pubblica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla definizione del numero e delle professionalità necessarie per dare piena operatività all'osservatorio ed individua i soggetti, nell'ambito del sistema regione, che svolgeranno un ruolo di supporto e consulenza."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 2016 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

4 ter. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). 4-quater. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP."

5. Nel comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale n. 22 del 2016 sono soppresses le seguenti parole: "del DoPIES" e "in esecuzione

dei contenuti del DoPIES e dei piani regionali".

6. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016 sono soppresse le seguenti parole: "al DoPIES e".

7. Nel comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale n. 22 del 2016 sono soppresse le seguenti parole: "del DoPIES e".

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2016 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Sino alla nomina dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2, le funzioni del CRES sono svolte dai componenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma."

9. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2016 è soppresa.

10. La legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)) è abrogata.

Art. 20.1

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 1989 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici

1. Nella legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4 (Istruttoria):

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis) la Convocazione nelle modalità previste dalla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, di tutti gli enti deputati al rilascio di autorizzazioni in materia di urbanistica, sicurezza, salute e ambiente, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente";

2) il comma 3 è così sostituito:

"3. I comuni e le amministrazioni coinvolte nel procedimento, anche nel

- caso di coinvolgimento di enti deputati all'espressione di pareri in tema di tutela paesaggio, beni culturali, ambiente e salute, qualora non siano pervenute osservazioni e opposizioni di cui al comma 2, comunicano allo stesso ufficio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, paesaggistici, ambientali e di salute. Qualora, nel termine dei trenta giorni di cui al comma 2, siano pervenute osservazioni, la provincia sospende i termini di cui al comma 3. Dalla trasmissione delle controdeduzioni ai soggetti coinvolti, decorre il termine dei trenta giorni per la determinazione.";
- 3) al comma 4 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "trenta" e dopo la parola "subordinata" è aggiunto il seguente periodo: "ivi compresi gli enti deputati al rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica, ambientale, di salute, militari e ANAS.";
- 4) il comma 7 è così sostituito:
"7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni e la relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio della provincia, sono trasmesse al richiedente sotto forma di determinazione motivata del procedimento del responsabile del servizio entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo dettato dalla conferenza dei servizi.";
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La determinazione autorizzativa dell'elettrodotto emessa dalla provincia a seguito dell'espressione dei pareri favorevoli e delle eventuali assunzioni di silenzio-assenso in sede di conferenza dei servizi decisoria dall'ente precedente, costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori consentendone la immediata cantierabilità e costituisce inoltre provvedimento concessorio per gli enti proprietari di strade interfe-

- renti con l'opera autorizzata;
- c) l'articolo 13 è abrogato;
 - d) all'articolo 15 (Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 il termine "120.000 volt" è sostituito da "15.000 volt";
 - 2) al comma 2 il termine "120.000 volt" è sostituito da "15.000 volt";
 - e) l'articolo 19 è abrogato;
 - f) all'articolo 20 (Sanzioni amministrative) le parole: "da lire 50.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500".

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di programmi di lavoro

1. Al comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), le parole "enti del sistema Regione e dei consorzi industriali" sono sostituite dalle parole "enti del sistema Regione, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica e dei consorzi industriali".

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di programmi di lavoro

(identico)

Art. 21.1

Disposizioni in materia di sostegno all'occupazione e politiche per il lavoro

1. Gli interventi in favore dei lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionali, individuati attraverso specifici accordi con le parti sociali, possono essere attuati, qualora non già previsto dalle norme vigenti, mediante il coinvolgimento degli enti locali anche in forma associata, degli enti del sistema Regione, delle aziende del Sistema sanitario regionale, dei consorzi industriale provinciali e dei consorzi di bonifica.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regiona-

le n. 5 del 2016, è autorizzata, per l'anno 2023 la spesa di euro 5.510.000 e per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la spesa di euro 16.530.000. L'affidamento per l'esecuzione degli interventi, di cui al precedente periodo, è effettuato dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), quale soggetto incaricato dell'attuazione e del monitoraggio degli stessi, con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione (missione 15 - programma 02 - titolo 1).

3. A valere sulle risorse già iscritte nel bilancio dell'Agenzia regionale ASPAL per tali finalità, è autorizzata la prosecuzione per l'anno 2023 dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), così modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 30 del 2020. Sono comunque ammesse al finanziamento le attività già poste in essere nel corso dell'anno corrente in continuità con analoghi interventi in essere nel 2022 per i medesimi lavoratori e lavoratrici.

4. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori") è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "compatibili con lo stato psicofisico del lavoratore accertato a seguito della visita di idoneità lavorativa".

5. Nella legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7, dopo la parola: "cooperazione" sono inserite le seguenti: "attività professionali";
- b) all'articolo 29:
 - 1) il comma 2 è così sostituito:

"2. I cantieri di cui al comma 9 sono rivolti ai disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, fatta eccezione per le misure di contrasto alle povertà, e sono finalizzati a migliorare

- il profilo di occupabilità dei destinatari.";
- 2) la lettera d) del comma 3 è soppressa;
 - 3) il comma 4 è abrogato.

6. L'assunzione a tempo determinato da parte di enti pubblici o privati dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna) non determina la perdita dei requisiti per il godimento dei benefici previsti dalla medesima legge. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21.2

Disposizioni in materia di formazione professionale

1. L'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 6, comma 40, della legge regionale n. 48 del 2018, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2020, concernente l'attivazione di un piano formativo straordinario rivolto al personale del sistema Regione, è estesa agli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 è così sostituito:
"19. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per l'attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione (missione 15 - programma 02 - titolo 1).".

Capo VII.1

Disposizioni in materia di organizzazione della Regione, personale e FITQ

Art. 21.3

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2021 in materia di sostituzione del Segretario generale

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2021 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Il Presidente, con proprio decreto, nomina il direttore di dipartimento o il direttore generale regionale che esercita le funzioni di segretario generale in caso di vacanza, assenza o impedimento. Quando non sia stato nominato il sostituto di cui al precedente periodo, la supplenza spetta al Direttore di dipartimento più anziano secondo l'età o, subordinatamente, al direttore generale regionale più anziano secondo l'età."

Art. 21.4

Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 31 del 1998 in materia di organizzazione degli uffici

1. Alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 bis dell'articolo 12, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10 del 2021, è sostituito dal seguente:
"1 bis. I dipartimenti sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di direzione, coordinamento e di controllo delle direzioni generali e delle strutture rette da direttori generali.";
- b) al comma 9 bis dell'articolo 47, dopo le parole "Le somme riscosse dall'Amministrazione" sono aggiunte le parole: "e dagli enti, agenzie, aziende e istituti regionali", e dopo le parole "agli avvocati dell'Avvocatura regionale della Sardegna" sono aggiunte le parole: "e degli enti, agenzie, aziende e

- istituti regionali ";
- c) al comma 9 ter dell'articolo 47 dopo le parole "a carico dell'Amministrazione" sono aggiunte le parole: "e degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali ";
 - d) dopo l'articolo 47 bis è aggiunto il seguente:
"Art. 47 ter (Avvocati degli enti del sistema Regione)
1. Agli avvocati iscritti negli elenchi speciali degli albi professionali, degli enti di cui all'elenco dell'articolo 1, comma 2 bis, si applicano i principi e le disposizioni di cui all'articolo 47 bis, commi 6 e 7."

2. L'articolo 47 bis si interpreta, in conformità con l'assetto organizzativo della Regione previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che l'Avvocatura regionale, esclusivamente ai fini del computo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni è equiparata alle Direzioni generali.

Art. 21.5

Trasferimento a domanda del personale nel sistema Regione

1. Il personale a tempo indeterminato del comparto unico di contrattazione della Regione attualmente in servizio presso l'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti regionali in posizione di riassegnazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2021 o in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 è trasferito a domanda nell'Amministrazione dove presta servizio entro trenta giorni dall'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale o dal suo aggiornamento sulla base dei contingenti definiti nel medesimo Piano o dal suo aggiornamento. A tali trasferimenti che non gravano sulla capacità assunzionale dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti regionali e non determinano economie assunzionali per gli enti cedenti, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili destinate alle assunzioni di personale nei rispettivi bilanci, annualità 2023-2025.

2. Al personale trasferito è garantito il

mantenimento integrale del trattamento economico fisso e continuativo, giuridico e previdenziale in godimento.

3. Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023 è abrogato.

Art. 21.6

Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978

1. L'articolo 51 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997) è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) è interpretato nel senso che:

- a) nei casi di giudizi penali o civili l'importo delle spese legali rimborsabili è relativo al compenso professionale di un solo difensore è determinato in misura non superiore alla media aritmetica tra minimi e massimi della tariffa professionale oppure ai valori medi dei parametri ministeriali, vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio, previo parere obbligatorio e vincolante della direzione generale dell'area legale sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella;
- b) nelle spese legali rientrano inoltre le consulenze tecniche di parte e di ufficio e eventuali spese esenti ai sensi dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- c) per il rimborso delle spese di difesa di cui alla lettera a) possono trovare applicazione gli incrementi previsti dalle tariffe oppure dai parametri ministeriali vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio, previo parere obbligatorio e vincolante della direzione generale dell'area legale;
- d) il titolo all'ottenimento del rimborso deriva dal ricevimento da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e dei consulenti tecnici e la liquidazione avviene in favore del dipendente e subordinatamente alla presentazione, della regolare fattura quietanzata dal difensore e dai consulenti tecnici;
- e) beneficia del rimborso delle spese legali anche il dipendente che, dopo le iniziali contestazioni formali, sia stato definitivamente prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscio-

glimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo impiegato a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore e dai consulenti tecnici."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti già conclusi e per i quali non è ancora stata disposta la liquidazione e il pagamento.

Art. 21.7

Disposizioni in materia di personale delle società in house

1. Le società in house della Regione effettuano le progressioni verticali dei dipendenti, ivi incluse quelle volte a consentire l'accesso alla dirigenza, nell'esclusivo rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del libro V del Codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi, rimanendo esclusa, in armonia con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'applicazione a queste fattispecie delle disposizioni di cui agli articoli 28, 28 bis e 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 21.8

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia di personale ESAF

1. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2023 dopo le parole "aver sottoscritto" è aggiunta la parola "entro".

Art. 21.9

Disposizioni in materia di FITQ

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 si applica anche nei confronti del personale assunto a decorrere dal 22 gennaio 2022 o assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge che pre-

senti domanda di iscrizione al FITQ rispettivamente nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o nel termine di sessanta giorni dalla data di assunzione se successiva.

2. L'iscrizione al FITQ è limitata ai soli fini della rendita vitalizia di cui al comma 1 dell'articolo 7 e dell'una tantum di cui comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con l'applicazione dei contributi a carico dell'Amministrazione regionale e a carico dell'iscritto previsti dal comma 1 lettere b) e c) dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2011.

3. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di iscrizione al FITQ da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Ai maggiori oneri conseguenti all'iscrizione al FITQ del personale assunto alla data in entrata in vigore della presente legge si fa fronte con le risorse non utilizzate di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 pari a euro 1.300.000 e stanziata nella missione 20 - programma 03 in ciascuna annualità 2023-2025 del bilancio regionale. Agli oneri relativi al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si fa fronte con le risorse disponibili per le assunzioni di personale rispettivamente dell'Amministrazione regionale e di ciascun ente e agenzia regionale.

5. Gli enti regionali che finanziano la spesa per il personale con risorse proprie provvedono all'iscrizione al FITQ regionale del rispettivo personale attingendo alle disponibilità del proprio bilancio.

Capo VII.2

Disposizioni in materia di assetto territoriale
della Regione

Art. 21.10

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2021 in
materia di misure di attuazione dell'assetto terri-
toriale

1. Nella legge regionale 12 aprile 2021 n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 dell'articolo 1:
 - 1) dopo le parole "lettera b)" sono inserite le parole "e all'articolo 43";
 - 2) dopo le parole "articoli 5 e 114" sono inserite le parole "e 116";
- b) nel comma 1 dell'articolo 2:
 - 1) le parole "Dalla data di entrata in vigore della" sono sostituite dalle parole "Con la";
 - 2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d bis) è confermata la circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano.";
- c) nell'articolo 5:
 - 1) nella rubrica, dopo le parole "Provincia di Nuoro", sono inserite le parole "conferma della circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano";
 - 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, d bis) la Provincia di Oristano, avente capoluogo di Provincia Oristano, si compone dei seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Lacoeni, Magomadas, Marrubiu, Masullas,

Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Sollarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zeffaliu.";

- d) il comma 4 dell'articolo 7 è così sostituito:
"4. Lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.";
- e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Successione e fase transitoria)
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Province del Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:
a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia del nord est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;
b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna;
c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.
2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finan-

ziarie in cui gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al comma 1 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del Nord Sardegna alla data del 31 dicembre 2023.

3. Entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica nomina i commissari straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna. Con la medesima deliberazione sono nominati i sub Commissari per le zone omogenee delle Province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. Dalla data della nomina dei nuovi Commissari decadono gli amministratori straordinari e i sub commissari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna già nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 18 del 2019. I nuovi Commissari oltre alla gestione dell'ente nella fase transitoria, pongono in essere gli adempimenti successivi e liquidatori di cui al comma 4. Il Commissario straordinario della provincia di Sassari pone in essere anche gli adempimenti relativi alla liquidazione della Rete metropolitana del Nord Sardegna.

4. Al fine della liquidazione degli enti preesistenti e al subentro dei nuovi enti nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi in capo agli enti preesistenti, entro novanta giorni dalla data di nomina, i Commissari di cui al comma 3, per gli enti territoriali di riferimento, trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo le indicazioni dallo stesso impartite con apposito decreto:

- a) l'elenco delle funzioni amministrative;
- b) l'elenco dei procedimenti in corso;
- c) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili, specificando in quale ambito territoriale detti beni insistano;
- d) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;
- e) la situazione di bilancio aggiornata;

f) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione;

g) l'elenco del personale eventualmente impiegato presso società in house.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 4, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regioni - Enti Locali, approva con propria deliberazione i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strutturali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere che devono essere trasferiti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, e quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera inoltre il personale con altra tipologia di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016.

6. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono operati i trasferimenti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, con riferimento ai beni immobili, al personale e ai procedimenti in corso.

7. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 sono nominati i Commissari straordinari delle nuove Province di Nord Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e della città metropolitana di Sassari. Sono confermati per la gestione ordinaria degli enti affidati, i Commissari straordinari di cui al comma 3, compreso il Sindaco me-

tropolitano di Cagliari che assume il ruolo di Commissario straordinario. Tutti i Commissari, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pongono in essere tutti gli adempimenti propedeutici e comunque connessi con l'istituzione dei nuovi enti territoriali e la successione agli enti preesistenti, in conformità con gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale e restano in carica sino all'insediamento dei relativi organi di governo. I Commissari straordinari delle soppresse province del Sud Sardegna e di Sassari, rimangono in carica per la gestione ordinaria e le attività di liquidazione fino alla conclusione di dette attività.

8. Entro il 30 giugno 2024, il Presidente della Regione con proprio decreto indice, in un'unica tornata, le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli delle Città metropolitane, le quali devono svolgersi nei sessanta giorni successivi all'indizione.

9. Nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge agli enti preesistenti nelle funzioni loro attribuite a seguito della riforma dell'assetto territoriale complessivo, gli adempimenti relativi alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione territoriale restano in capo ai soggetti attuatori individuati nei relativi accordi di programma.

10. Gli articoli 18 (Successione e fase transitoria), 19 (Statuto e organi della città metropolitana), 20 (Sindaco metropolitano), 21 (Consiglio metropolitano e conferenza metropolitana) della legge regionale n. 2 del 2016 si applicano, in quanto compatibili, alla istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio al comma 2, lettera f) dell'articolo 18 della legge regionale n. 2 del 2016, deve intendersi riferito alle società in house della soppresa Provincia di Sassari.

11. Entro trenta giorni dalla data di operatività delle nuove Province e delle città metropolitane, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente nomina le Commissioni per l'abilitazione per l'esercizio della caccia, di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sulla base delle

nuove perimetrazioni territoriali."

Capo VII.3

Norme in materia di recupero del patrimonio edilizio, urbanistica e trasporti e demanio marittimo

Art. 21.11

Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti gli spazi e i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell'apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

4. Ai fini dell'ammissibilità degli inter-

venti di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l'estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l'intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.

5. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:

- a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall'ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell'immobile o dell'unità immobiliare, indipendentemente dall'attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall'ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
- b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
- c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.

6. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all'imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.

7. Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata, per ogni singolo vano

di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

8. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne, consistenti nello spostamento di solai intermedi, e modifiche esterne, consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l'apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati, rispettivamente, in 3,60 metri per l'altezza al colmo e in 1,80 metri per l'altezza alla gronda; in caso di arretramento dell'ampliamento rispetto al filo della facciata dell'edificio è consentito l'aumento dell'altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell'ampliamento.

9. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano un'altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
- b) abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.

10. L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura, ed è

ammesso anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

Art. 21.12

Interventi di recupero dei seminterrati,
dei piani pilotis e dei locali al piano terra

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

- a) seminterrati: i piani siti alla base dell'edificio e realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
- b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
- c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.

2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all'intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all'interno del lotto.

4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ri-

cambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

- b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.

5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un'altezza minima interna di 2,40 metri.

6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 18 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).

Art. 21.13

Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

1. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina, è sempre consentita la realizzazione di soppalchi, a condizione che non pregiudichino la statica dell'edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all'organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.

2. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri, tali da permettere una ripartizione delle altezze, per gli spazi sottostanti, non inferiore a 2,40 metri e, per la parte soprastante, una altezza media non inferiore a 2,00 metri.

3. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.

4. Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l'apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

5. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l'originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.

6. La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.

7. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell'edificio o nella porzione di edificio.

Art. 21.14

Interventi nelle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini dell'allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.

2. Nell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di inse-

diamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m bis) Le coperture leggere e rimovibili per piscine e campi sportivi."

Art. 21.15

Disposizioni in favore dei portatori di handicap gravi

1. Nelle more dell'approvazione di un'organica legge regionale in materia edilizia e urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, se legittimamente realizzati, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in aderenza agli edifici esistenti per un massimo di 120 mc.

2. L'istanza volta all'ottenimento del titolo abilitativo deve essere corredata da:

- a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
- b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
- c) il progetto del nuovo volume che evidenzia le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

3. All'atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

4. L'istruttoria delle pratiche relative

all'esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.

5. Non possono usufruire dell'ampliamento di cui al presente, articolo gli immobili che hanno già beneficiato della disposizione di cui all'articolo 17 (Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), dell'articolo 30, comma 8, e dell'articolo 36, comma 15 bis, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio).

Art. 21.16

Condizioni di ammissibilità degli interventi e disposizioni comuni

1. Gli interventi di cui agli articoli da 21.11 a 21.15 non sono ammessi:

- a) negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;
- b) negli edifici completati successivamente alla data del 30 aprile 2015, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell'ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura;
- c) negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U;
- d) negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;
- e) negli edifici di interesse identitario indivi-

- duati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico;
- f) negli edifici e nelle unità immobiliari collocati in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista, in tali aree, dalle norme tecniche di attuazione del PAI;
 - g) negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nei centri di antica e prima formazione ricompresi in zone urbanistiche omogenee diverse dalla A, ad eccezione di quelli che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano riconosciuti, dal piano particolareggiato o con deliberazione del consiglio comunale, in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto; la deliberazione deve riguardare l'intero centro di antica e prima formazione, esplicitare i criteri seguiti nell'analisi ed essere adottata in data anteriore a qualsiasi intervento richiesto ai sensi dell'articolo 21.11, commi 7, 8, 9, 10; tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e successive modifiche ed integrazioni. La presente disposizione non si applica agli interventi di cui all'articolo 21.11, commi 2 e 3, e articolo 21.13, per la cui ammissibilità devono essere verificati la compatibilità tipologica con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati e il rispetto delle regole compositive del prospetto originario nel caso in cui alterino l'aspetto esteriore dell'edificio.

2. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 21.11 e 21.13, non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d'uso.

3. L'incremento volumetrico derivante

dagli interventi di cui al presente capo è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 21.17

Procedure

1. Agli interventi previsti dagli articoli da 21.11 a 21.15 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall'articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.

2 L'autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 21.11 a 21.15 è rilasciata dall'ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La dichiarazione autocertificativa o l'istanza volta all'ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. L'efficacia della dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.

Art. 21.18

Modifica all'articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 in materia di piani di risanamento

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 37 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
"8 bis. All'interno di tutti i piani di risanamento

urbanistico, nell'ambito dell'edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza."

Art. 21.19

Modifica alla legge regionale n. 29 del 1998

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) le parole: "fino al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 90 per cento".

Art. 21.20

Fondazione "Trenino verde storico della Sardegna"

1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST Spa) è autorizzata a costituire una fondazione denominata "Trenino verde storico della Sardegna" al fine di tutelare, recuperare, valorizzare, riutilizzare e promuovere, a scopo turistico, culturale e di promozione delle zone interne, la rete infrastrutturale ferroviaria di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) ed i relativi rotabili storici, attraverso la realizzazione di un sistema di gestione efficiente e partecipato, condiviso dagli enti locali, in quanto parte attiva del processo di elaborazione e definizione del piano delle politiche e degli interventi legati alla tutela ed al riutilizzo del patrimonio ferroviario storico regionale.

2. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

3. La Fondazione ha sede in Sassari e

svolge la sua attività principalmente in ambito regionale. Per il perseguimento dei suoi scopi può promuovere e aderire ad iniziative in ambito nazionale, europeo ed extra europeo.

4. La Fondazione, al fine di garantire il conseguimento delle proprie finalità, con deliberazione dell'assemblea di partecipazione, può istituire e sopprimere uffici, sedi di rappresentanza e altre strutture organizzative in Italia e all'estero.

5. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il presidente;
- b) la giunta esecutiva;
- c) l'assemblea di partecipazione;
- d) il revisore dei conti.

6. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono definite le linee guida dello statuto, il patrimonio della Fondazione e la sua destinazione in caso di scioglimento, e le modalità operative della medesima Fondazione.

Art. 21.21

Disciplina transitoria in materia di concessioni stagionali

1. Nelle more della adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), per la sola stagione balneare 2023, è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale per strutture ricettive e sanitarie. A tal fine ciascuna amministrazione comunale individua le porzioni di arenile da destinare a tali finalità e trasmette la documentazione, per i provvedimenti di competenza finalizzati al rilascio dei titoli concessori, alla Direzione generale degli enti locali e finanze. L'adozione da parte dell'ente locale della citata deliberazione è condizione essenziale per il rilascio dei titoli concessori.

Capo VII.4

Disposizioni in materia di artigianato,
commercio e turismo

Art. 21.22

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 in materia di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica

1. Nell'articolo 9 (Ammodernamento e ampliamento dei punti vendita esclusivi esistenti) della legge regionale n. 12 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento";
- b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "pastigliaggi, bevande confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita di prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)";
- c) nella lettera d) del comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e, in genere, qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa";
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. I punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari."

Art. 21.23

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2006 in materia di commercio al dettaglio su aree private

1. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 9 dell'articolo 3 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - 1) il periodo: "Tale divieto non opera per la vendita di" è sostituito dal seguente: "Tale divieto non opera per la vendita dei seguenti prodotti con relativi complementi e accessori";
 - 2) nella lettera a) dopo la parola "artigianato" sono aggiunte le parole "e il giardinaggio"
 - 3) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
"l bis) mobili ed articoli di arredo"
"l ter) prodotti ed arredo da giardino";
- b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Per gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti e dei relativi complementi e accessori di cui al comma 9 dell'articolo 3 e gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita dei prodotti di cui al comma 9 dell'articolo 3 e dei relativi complementi ed accessori, la superficie di vendita è computata nella misura di:
 - a) un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2;
 - b) un quarto della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 10.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.4 bis. È esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita, l'esercizio che effettua in modo prevalente

- l'attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati al comma 9 dell'articolo 3. L'attività è considerata prevalente quando almeno il 75 per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia di prodotti.";
- c) nell'articolo 36, comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "90 per cento".

Art. 21.24

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 in materia promozione turistica

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2023 è così sostituito:
- "2. È autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore della Dinamo Women e della Dinamo Lab, quale contributo di un programma triennale di attività dirette alla promozione turistica, valorizzazione delle eccellenze sarde, inclusione sociale e benessere, anche attraverso la valorizzazione delle strutture sportive e la partecipazione ai campionati che possano favorire la promozione dell'immagine della Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, definisce le linee di indirizzo, i criteri e le modalità di erogazione. (missione 07 - programma 01- titolo 1). L'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 è da intendersi per le attività coerenti con il programma a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023."

Capo VII.5

Disposizioni di carattere finanziario e in materia di programmazione

Art. 21.25

Piano regionale per la ricerca scientifica

1. Nell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna) la parola "annualmente" è sostituita dalle parole "con cadenza annuale, biennale o triennale".

Art. 21.26

Modifiche alla tabella A della legge regionale
n. 1 del 2023

1. Nella Tabella A (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 2.

Art. 21.27

Modifiche alla tabella B della legge regionale
n. 1 del 2023

1. Nella Tabella B (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spesa disposte da leggi regionali" della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 3.

Art. 21.28

Modifiche alla tabella D della legge regionale
n. 1 del 2023

1. Nella Tabella D (Contributi e trasferimenti correnti) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 4.

Art. 21.29

Modifiche alla tabella E della legge regionale
n. 1 del 2023

1. Nella tabella E (Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le modifiche di cui all'allegato 5.

Capo VIII
Disposizioni finali

Capo VIII
Disposizioni finali

Art. 21.30

Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

spesa

missione 05 - programma 01 - titolo 1		
2023	euro	100.000

missione 08 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	272.306,32

missione 16 - programma 02 - titolo 2		
2023	euro	349.000

missione 12 - programma 04 - titolo 1		
2023	euro	500.000
2024	euro	500.000
2025	euro	500.000

missione 05 - programma 02 - titolo 1		
2023	euro	500.000

missione 01 - programma 05 - titolo 1		
2023	euro	1.000
2024	euro	1.000
2025	euro	1.000

missione 13 - programma 01 - titolo 1		
2023	euro	300.000
2024	euro	300.000
2025	euro	300.000

missione 01 - programma 11 - titolo 1		
2023	euro	5.000
(cassa e competenza)		

in diminuzione

spesa

missione 05 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	100.000
missione 14 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	272.306,32
missione 16 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	349.000
missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2023	euro	500.000
2024	euro	500.000
2025	euro	500.000
missione 50 - programma 02 - titolo 4		
2023	euro	500.000
missione 01 - programma 05 - titolo 2		
2023	euro	1.000
2024	euro	1.000
2025	euro	1.000
missione 13 - programma 07 - titolo 1		
2023	euro	300.000
2024	euro	300.000
2025	euro	300.000
missione 15 - programma 03 - titolo 1		
2023	euro	5.000
(cassa e competenza).		

Art. 22

Copertura finanziaria

1. La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 59.515.000 per l'anno 2023, euro 11.865.000 per l'anno 2024 ed euro 11.700.000 per l'anno 2025 si fa fronte con le variazioni di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2023 2025 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

entrata

titolo 3 - tipologia 35		
2023	euro	1.500.000

in aumento

spesa

missione 15 - programma 02 - titolo 1

2023	euro	150.000
2024	euro	150.000
2025	euro	150.000

missione 13 – programma 02- titolo 1

2023	euro	300.000
2024	euro	300.000
2025	euro	300.000

missione 16 - programma 01 - titolo 1

2023	euro	1.500.000
------	------	-----------

(cassa e competenza)

missione 12 - programma 05 -titolo 1

2023	euro	3.990.000
2024	euro	190.000
2025	euro	190.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2023	euro	510.000
2024	euro	1.310.000
2025	euro	1.310.000

missione 09 - programma 05 - titolo 1

2023	euro	8.500.000
2024	euro	8.500.000
2025	euro	8.500.000

missione 09 - programma 04 - titolo 1

2023	euro	1.000.000
------	------	-----------

missione 17 - programma 01 - titolo 2

2023	euro	40.000.000
------	------	------------

missione 04 - programma 04 - titolo 1

2023	euro	1.265.000
2024	euro	1.265.000
2025	euro	1.265.000

missione 14 - programma 01 - titolo 1

2023	euro	880.000
------	------	---------

missione 05 - programma 01 - titolo 1

2023	euro	80.000
------	------	--------

missione 07 - programma 01 - titolo 1

2023	euro	470.000
2024	euro	150.000

missione 08 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	500.000
missione 16 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	250.000
in diminuzione		
spesa		
missione 05 - programma 02 - titolo 1		
2023	euro	215.000
2024	euro	15.000
missione 06 - programma 01 - titolo 1		
2023	euro	150.000
2024	euro	150.000
missione 50 - programma 02 - titolo 4		
2023	euro	5.130.000
2024	euro	300.000
2025	euro	300.000
missione 13 - programma 07 - titolo 1		
2023	euro	8.650.000
2024	euro	8.650.000
2025	euro	8.650.000
missione 12 - programma 01 - titolo 1		
2023	euro	1.500.000
2024	euro	1.500.000
2025	euro	1.500.000
missione 17 - programma 02 - titolo 1		
2023	euro	40.000.000
missione 04 - programma 04 - titolo 2		
2023	euro	1.250.000
2024	euro	1.250.000
2025	euro	1.250.000
missione 14 - programma 01 - titolo 2		
2023	euro	1.000.000.

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 23

Entrata in vigore

(identico)

Allegato 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

ALLEGATO A

Modifica del perimetro del Parco Regionale di Gutturu Mannu



Allegato 2**Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2023**

Nella tabella A della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica "7-Turismo":
1) il sottoindicato rigo è eliminato:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 13/22 - articolo 5 - Disposizioni in materia di artigianato - oneri istruttori	14	1	1	300.000	300.000	300.000

- 2) gli importi dei rigi di cui ai sottoindicati riferimenti legislativi sono sostituiti, come segue:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 48/18 - articolo 7, c. 4 e LR 10/20 - articolo 4, c. 9 - LR 17/21	14	1	2	13.500.000	2.000.000	2.000.000
Tab. A - e LR 13/22- articolo 5 - Contributi a imprese artigiane	14	1	1	2.000.000	300.000	300.000

b) nella rubrica "11-Pubblica istruzione":

1) il sottoindicato rigo è eliminato:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 48/18 - art. 11, C. 58 – Progetto AGITAMUS	06	1	1	100.000	100.000	100.000

2) il sottoindicato rigo è modificato come segue:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
"L.R. 17/21 – art. 7, c. 1 e 2 – Musei riconosciuti"	5	2	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000

3) sono inseriti i sottoindicati righe con i seguenti interventi e importi:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 1/18, art 8, c. 7 - LR 48/18, art. 11, c. 88 e art. 2, c. 2- LR 17/21 - Contributo alla Fondazione Antonio Segni destinato al relativo Archivio storico	05	1	1	80.000	-	-
LR 48/18, art. 11, c. 28 - Commemorazione e rievocazione di Eventi storici sardi	05	02	1	12.000	12.000	12.000

c) nella rubrica "12-Sanità":

1) gli importi dei righe di cui ai sottoindicati riferimenti legislativi sono sostituiti come segue:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 5/16 - articolo 7, c. 1, e LR 17/21 - articolo 2, c. 2 - Fondo per le	12	4	1	1.900.000	1.900.000	1.900.000

comunità di accoglienza						
LR 17/21 - articolo 6, c. 35 - Associazioni ed Enti iscritti al RUNTS	12	8	1	972.500	955.000	1.000.000
LR - 22/2022 art. 12 — Fibromialgia	12	5	1	5.000.000	2.000.000	2.000.000

2) è inserito il seguente rigo:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 22/22, art. 11, c. 7 - Programma vaccinazione HPV	13	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Allegato 3**Modifiche alla tabella B della legge regionale n. 1 del 2023**

Nella Tabella B (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spesa disposte da leggi regionali" della L R. 1/2023), nella rubrica "06-Agricoltura", è inserito il seguente rigo:

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2023	2024	2025
LR 8/22 - Aiuti all'Associazione Allevatori della Regione Sardegna (AARS)	16	1	2	1.200.000	1.550.000	1.900.000

Allegato 4**Modifiche alla tabella D della legge regionale n. 1 del 2023**

Nella Tabella D (Contributi e trasferimenti correnti) della legge regionale n. 1 del 2023 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nei sottoindicati righi i beneficiari dell'intervento sono sostituiti come segue:

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
6	01	Moto Club Iglesias ASD	Contributo di funzionamento	20.000	20.000	
12	08	GAP CONSULTING A.P.S" C.F. 94070000651	L.R. n. 35 del 2 agosto 2018 "Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità"	200.000	200.000	

b) i sottoindicati righi sono come di seguito sostituiti:

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
06	01	ASD TIRO -TINNIAS	Manifestazione sportiva Sardinia Handgun e attività propedeutiche all'organizzazione dell'evento	150.000		
06	01	A.S.D. "MANLIO SELIS"	Torneo internazionale Manlio Selis	160.000	160.000	
12	03	Auser Iglesias Villa di Chiesa verde d'argento	Realizzazioni di progetti di natura sociale e culturale	50.000		
12	05	ENDAS SARDEGNA	Contributo straordinario per la realiz-	150.000		

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
			zazione del progetto "diabete e sport"			
12	05	Associazione Diabete Zero ODV	Realizzazione del progetto "Diabete a scuola"	40.000		
04	04	Conservatorio di Sassari Luigi Canepa	Incremento contributo per il funzionamento	65.000	100.000	
04	04	Istituto di alta cultura "Conservatorio Statale di musica – Giovanni Pierluigi da Palestrina	Contributo per l'attivazione di un laboratorio di Launeddas a integrazione del corso di musica tradizionale	15.000	15.000	
05	02	Associazione Focus Europe	Realizzazione progetto "Young, work, city and territory in Sardinia"	200.000		
05	01	Fondazione "Mont'e Prama"	Pianificazione e istituzione dell'Ufficio di Piano	200.000	100.000	
05	02	Associazione mutua di soccorso e previdenza di Carloforte	Spese volte a ripristinare l'equilibrio economico finanziario ed altre spese per consentire la prosecuzione del funzionamento del Cineteatro	100.000	60.000	
07	01	Accademia Sardegna nel cuore di Olbia	Finanziamento e rimborso per la realizzazione della rassegna espositiva della tradizione della Sardegna	200.000		
07	01	Associazione "Body & soul" Quartu Sant'Elena	Finanziamento e rimborso Organizzazione manifestazione "Body Building Cup Sardinia"	150.000	150.000	
07	01	Comune di Assemini	Finanziamento e rimborso per la valorizzazione comparto ceramiche di ASSEMINI - Allestimento mostra e organizzazione Convegno nazionale	120.000		
7	01	Musica sulle Bocche - Jana Project Alghero, Dromos - Associazione Dromos Oristano, Festival Ababula - Cooperativa Ragazze Terribili Sassari, Rocce Rosse & Blues - Associazione Rocce Rosse &	Progetto di promozione turistica e animazione territoriale "Network Coast To Coast"	500.000		

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
		Blues Osini, Sant'Anna Arresi Festival Jazz Associazione Punta Giara Sant'Anna Arresi				

c) sono inseriti i seguenti righe:

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
8	1	Comune di Ozieri	Contributo a favore del Comune di Ozieri per l'anno 2023	100.000		
16	1	Agenzia regionale AGRIS	Progetto per l'individuazione di azioni culturali innovative di un ex oliveto pilota	86.800	82.700	72.500

Allegato 5**Modifiche alla tabella E della legge regionale n. 1 del 2023**

Nella tabella E (Contributi e trasferimenti in conto capitale finanziati dal margine corrente) della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i beneficiari di cui ai sottoindicati righi, sono come di seguito sostituiti:

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
5	2	Comune di Sennori	Messa in sicurezza dello spazio esterno di pertinenza della chiesa di San Biagio quartiere Montigheddu - Sennori e realizzazione opere di contenimento e sistemazione aree a verde	125.000		
5	2	Comune di Olbia	Contributo per il completamento della Chiesa Parohia Ortodoxă Română di San Giovanni Battista sita in comune di Olbia	100.000		
5	2	Comune di Olbia	Realizzazione del sagrato e della scalinata di accesso al lato sud della Chiesa "Sant'Ignazio da Laconi" con annesso percorso per la Via Crucis	100.000		
5	2	Comune di San Teodoro	Contributo straordinario per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa	100.000		
5	2	Comune di Burcei	Lavori urgenti di ristrutturazione quali la nuova pavimentazione e il sistema di riscaldamento	200.000		
5	2	Comune di Cagliari	Contributo per la manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della Chiesa	100.000		

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
			di San Carlo Borromeo, anche mediante interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico (Impianto fotovoltaico)			
5	2	Comune di Olbia	Messa in sicurezza e adeguamento locali attigui complesso parrocchiale San Ponzialo Olbia	90.581		
5	2	Comune di Cagliari	Interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento delle opere di ministero pastorale del compendio ecclesiastico	300.000		
5	2	Comune di Seui	Interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione della Casa del fanciullo e allestimento dell'Antiquarium ecclesiastico	100.000		
5	2	Comune di Olbia	Lavori di completamento e pavimentazione sagrato e realizzazione illuminazione esterna	200.000	200.000	
13	7	Comune di Cagliari	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della sede centrale dell'AVIS Sardegna	100.000		
16	1	Agenzia Agris Sardegna	Realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, tracciamento e controllo di qualità degli animali da filiera e da pascolo e dei loro prodotti derivati (acquisto Hardware, software e collari)	500.000	500.000	

b) sono modificati i sottoindicati righe con i relativi interventi e importi:

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
8	1	Comune di Ozieri	Miglioramento spazi espositivi e adeguamento sistemi di sicurezza del quartiere fieristico San Nicola	100.000		
16	1	Agenzia regionale AGRIS	Progetto per l'individuazione di azioni colturali innovative di un ex oliveto pilota	175.000	75.000	28.000
18	1	Comune di Barrali	Contributo per lavori pubblici mirati alla realizzazione di infrastrutture sociali di comunità e/o abbattimento barriere architettoniche utili a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale	100.000		
18	1	Comune di Gesico	Contributo per lavori pubblici mirati alla realizzazione di infrastrutture sociali di comunità e/o abbattimento barriere architettoniche utili a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale	100.000		
18	1	Comune di Nuraminis	Contributo per lavori pubblici mirati alla realizzazione di infrastrutture sociali di comunità e/o abbattimento barriere architettoniche utili a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale	100.000		
18	1	Comune di Pimentel	Contributo per lavori pubblici mirati alla realizzazione di infrastrutture sociali di comunità e/o abbattimento barriere architettoniche utili a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale	100.000		

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
18	1	Comune di Villasalto	Contributo per lavori pubblici mirati alla realizzazione di infrastrutture sociali di comunità e/o abbattimento barriere architettoniche utili a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale	100.000		

c) sono inseriti i sottoindicati righe con i relativi interventi e importi:

MISSIONE	PROGRAMMA	BENEFICIARIO	INTERVENTO	2023	2024	2025
08	01	COMUNE DI ARMUNGIA	Messa in sicurezza delle aree limitrofe al centro abitato	200.000		
08	01	COMUNE DI BURCEI	Completamento opere di urbanizzazione primaria del centro urbano	300.000		
16	01	COMUNE DI SAN VITO	Contributo per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale	250.000		